SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 135° — Numero 63

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 17 marzo 1994** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione*

- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- **3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

RINNOVO ABBONAMENTI «GAZZETTA UFFICIALE»

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ha dato inizio alla campagna abbonamenti alla *Gazzetta Ufficiale* per l'anno 1994.

Sono stati predisposti appositi bollettini di c/c postale che saranno inviati direttamente al domicilio di tutti gli abbonati 1993.

Per facilitare il rinnovo degli abbonamenti stessi ed evitare ritardi e/o disguidi, si prega di utilizzare esclusivamente uno di tali bollettini (il «premarcato» nel caso in cui non si abbiano variazioni, il «predisposto» negli altri casi) evitando, se possibile, altre forme di versamento.

Eventuali maggiori chiarimenti possono essere richiesti telefonicamente ai numeri (06) 85082149 - 85082221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO-LEGGE 17 marzo 1994, n. 176.

Disposizioni urgenti per l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni attuative dell'articolo 68 della Costituzione;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 marzo 1994;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro di grazia e giustizia;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1

1. Nel comma 3 dell'articolo 243 del codice di procedura penale sono soppresse le parole «del Parlamento o».

Art. 2

1. Il comma 4 dell'articolo 655 del codice di procedura penale è abrogato.

Art. 3.

1. Quando risulti evidente l'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, il giudice la dichiara di ufficio in ogni stato e grado del procedimento.

2. Il giudice, se non ritiene di dover provvedere a norma del comma 1 e sempreché sia rilevata la questione relativa all'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, pronuncia, sentite le parti, ordinanza non impugnabile. Con tale provvedimento, qualora non ritenga che la questione sia manifestamente infondata, il giudice trasmette direttamente gli atti alla Camera competente perché questa deliberi se il fatto per il quale è in corso il procedimento concerna o meno opinioni espresse o voti dati da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e dispone la sospensione del procedimento sino alla deliberazione della Camera competente e, comunque, per un tempo non superiore a novanta giorni. Prima della deliberazione della Camera competente o della scadenza del termine predetto, possono essere compiuti soltanto gli atti urgenti. Nel caso di procedimenti riuniti, il giudice, anche di ufficio, può disporre la relativa separazione. Quando dichiara la questione manifestamente infondata, il giudice informa immediatamente la Camera competente trasmettendo copia dell'ordinanza.

Art. 4

1. Quando occorre eseguire nei confronti di un membro del Parlamento perquisizioni personali o domiciliari, ispezioni personali, intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni, sequestri di corrispondenza, ovvero quando occorre procedere al fermo, all'esecuzione di una misura cautelare personale o all'esecuzione dell'accompagnamento coattivo, l'autorità giudiziaria richiede direttamente l'autorizzazione della Camera alla quale il soggetto appartiene.

2. L'autorizzazione non è richiesta se il membro del Parlamento è colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza ovvero si tratta di eseguire una sentenza irrevocabile di condanna.

3. L'autorizzazione è richiesta dall'autorità giudiziaria che ha emesso il provvedimento da eseguire; in attesa dell'autorizzazione l'esecuzione del provvedimento rimane sospesa.

Art. 5

1. Con l'ordinanza prevista dall'articolo 3 e con la richiesta di autorizzazione prevista dall'articolo 4, l'autorità giudiziaria enuncia il fatto per il quale è in corso il procedimento indicando le norme di legge che si assumono violate e fornisce alla Camera competente gli elementi su cui si fonda il provvedimento.

Art. 6

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 marzo 1994

SCÀLFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

CONSO, *Ministro di grazia e giustizia*

Visto, *il Guardasigilli*: CONSO

94G0215

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 marzo 1994.

Interventi urgenti diretti a far fronte alle situazioni di pericolo connesse con i movimenti franosi verificatisi nei comuni di Mistretta, S. Angelo di Brolo e S. Teodoro in provincia di Messina. (Ordinanza n. 2376/FPC).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547;

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 48, comma 3, del decreto-legge 26 febbraio 1994, n. 134, che proroga sino al 31 marzo 1994 la gestione del Fondo per la protezione civile;

Visto l'art. 13 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, concernente le modalità di rendicontazione;

Visti i vari telegrammi pervenuti dalla prefettura di Messina che segnalano i numerosi dissesti verificatisi nel territorio provinciale in conseguenza delle piogge torrenziali abbattutesi nel corso del mese di febbraio scorso;

Visto il verbale di sopralluogo in data 24 febbraio 1994, effettuato dal prof. Vincenzo Ferrara, quale esperto del Dipartimento della protezione civile ed altri, dal quale si evince uno stato di incombente pericolo per la pubblica e privata incolumità determinato dal movimento franoso che interessa in forma macroscopica il versante meridionale dell'abitato di S. Teodoro, coinvolgendo un tratto della strada di circonvallazione e le abitazioni poste al margine della stessa;

Vista la lettera in data 21 febbraio 1994, con la quale il comune di S. Angelo di Brolo segnala analoghi rilevanti dissesti idrogeologici nel territorio del comune che minacciano lo stesso centro comunale e vaste zone abitate;

Vista la delibera n. 53 in data 28 febbraio 1994, con la quale la giunta regionale siciliana chiede la dichiarazione di calamità naturale per i movimenti franosi di particolare gravità, che hanno colpito i territori dei comuni di S. Teodoro, S. Angelo di Brolo e Mistretta;

Vista la lettera in data 1° marzo 1994, indirizzata alla prefettura di Messina dal locale ufficio del genio civile e trasmessa dalla stessa prefettura al Dipartimento della protezione civile, con la quale vengono segnalati vasti dissesti idrogeologici nel territorio provinciale ed in particolare nei citati comuni di S. Angelo di Brolo e S. Teodoro, nonché nel comune di Mistretta, che hanno determinato stati di pericolo per la pubblica e privata incolumità;

Considerato che sulla base dei summenzionati rapporti si può determinare in lire 2 miliardi la somma per fronteggiare gli interventi di somma urgenza nei tre comuni sopraindicati onde evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose;

Ritenuta che la predetta somma può essere ripartita tra i tre citati comuni come segue: lire 1 miliardo per il comune di S. Teodoro, e lire 500 milioni ciascuno per i comuni di S. Angelo di Brolo e Mistretta;

Sentito il Ministero del tesoro;

Considerato che nella seduta del 4 marzo 1994 il Consiglio dei Ministri ha preso atto, su relazione del Presidente del Consiglio dei Ministri, della suesposta situazione di dissesto idrogeologico determinato dai nubifragi abbattutisi nello scorso mese di febbraio nel territorio della provincia di Messina, ravvisando la necessità di immediati interventi onde evitare più gravi pregiudizi agli abitanti e ai beni del parimonio pubblico e privato ed ha approvato lo schema della presente ordinanza;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma:

Dispone:

Art. 1.

1. Allo scopo di evitare situazioni di pericolo e più gravi e maggiori danni alle persone e alle cose, determinate dai movimenti franosi segnalati nei comuni di S. Teodoro, S. Angelo di Brolo e Mistretta in provincia di Messina, causati dai nubifragi colà abbattutisi nel mese di febbraio 1994, la regione siciliana è autorizzata a provvedere, anche in deroga alle vigenti disposizioni statali e regionali, alla attuazione degli interventi e delle opere necessarie di somma urgenza.

Art. 2.

1. Per le finalità di cui all'art. 1 è prevista la spesa di lire 1 miliardo per gli interventi nel territorio del comune di S. Teodoro e di lire 500 milioni ciascuno per gli interventi nel territorio dei comuni di S. Angelo di Brolo e di Mistretta.

2. L'onere complessivo per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1, ammontante a lire 2 miliardi, è posta a carico del Fondo per la protezione civile che viene integrato di somma di pari importo con provvedimento del Ministro del tesoro.

3. La rendicontazione delle spese di cui ai precedenti commi dovrà avvenire da parte della regione ai sensi dell'art. 13 della legge 28 ottobre 1986, n. 730.

Art. 3.

1. Il capo dell'ufficio del genio civile di Messina è tenuto a riferire con propria relazione quindicinale, ed ogni qualvolta richiesto, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile, sullo stato di attuazione delle opere di cui sopra.

2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, o il suo delegato al coordinamento della protezione civile, possono disporre ispezioni o verifiche ai sensi dell'art. 20 della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 marzo 1994

Il Presidente: CIAMPI

94A1771

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 3 marzo 1994.

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio di specialità medicinali veterinarie, premiscele medicate (ex integratori medicati) e medicinali veterinari prefabbricati contenenti ronidazolo e dapsone.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il regolamento CEE n. 2377/90 del Consiglio del 26 giugno 1990, che definisce una procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale;

Visto il regolamento CEE n. 3426/93 della Commissione del 14 dicembre 1993, che inserisce nell'allegato IV tutte le sostanze a base di ronidazolo e dapsone;

Visto l'art. 3, comma 2, lettera *b)*, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, che prevede che possa essere concessa l'autorizzazione alla commercializzazione di sostanze farmacologicamente attive solo se incluse negli allegati I, II o III del suddetto regolamento CEE n. 2377/90 del Consiglio del 26 giugno 1990 e successive modificazioni;

Visto il capo V del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, in particolare, l'art. 21, comma 1, lettera *e)*;

Considerata l'importanza rivestita dall'impiego di medicinali veterinari nella produzione agricola e la necessità che, a fini di tutela della salute pubblica, gli stessi siano somministrati secondo le condizioni d'impiego approvate, in modo da garantire l'assenza di residui e l'innocuità del prodotto finale;

Decreta:

Art. 1.

1. È revocata l'autorizzazione alla produzione e all'immissione in commercio per tutti i prodotti medicinali (specialità medicinali, premiscele medicate ex integratori medicati, medicinali veterinari prefabbricati) contenenti ronidazolo e dapsone.

2. È vietata la somministrazione, sotto qualunque forma, dei prodotti di cui al comma precedente.

Art. 2.

1. I lotti già prodotti non possono essere più venduti e le ditte interessate sono tenute a ritirare tutte le confezioni già immesse nel circuito commerciale.

Il presente decreto sarà notificato alle associazioni interessate e comunicato al Comitato per i medicinali veterinari della Comunità economica europea.

Roma, 3 marzo 1994

Il Ministro: GARAVAGLIA

94A1774

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 10 marzo 1994.

Proroga della sospensione del rilascio delle licenze di pesca fino alla data del 31 dicembre 1994.

IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, e successive modifiche, concernente il piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima e, in particolare, l'art. 4 attinente la regolazione dello sforzo di pesca;

Visto il decreto ministeriale 5 maggio 1986 relativo al rilascio delle licenze di pesca;

Visti i decreti ministeriali 20 luglio 1989, 2 agosto 1990, 4 febbraio 1991 e 21 aprile 1993 con i quali è stato sospeso il rilascio di nuove licenze di pesca;

Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 1993 con il quale è stato adottato il quarto Piano triennale della pesca marittima e dell'acquicoltura in acque marine e salmastre;

Vista la decisione della Commissione CEE del 21 dicembre 1992 con la quale è stato approvato il Programma di orientamento pluriennale 1992-1996, che prevede una riduzione della flotta della pesca italiana attraverso l'effetto combinato di riduzione dell'attività di pesca e riduzione della flotta;

Vista la circolare del 19 settembre 1990 che, in attuazione dei decreti ministeriali di sospensione del rilascio di nuove licenze, ha bloccato l'aumento della stazza e della potenza motrice delle navi da pesca;

Considerata l'opportunità di dare attuazione alle indicazioni del predetto Piano triennale 1994-1996, relative agli interventi sullo sforzo di pesca ed alle relative misure di gestione, assicurando il rispetto degli obiettivi posti dal programma di orientamento pluriennale, con particolare riferimento agli strumenti di intervento di cui al punto 2.8 (pag. 108) del predetto Piano in cui si conferma l'indirizzo concernente il blocco del rilascio delle nuove licenze di pesca;

Considerato che le riduzioni previste dal predetto programma di orientamento pluriennale riguardano in maggiore percentuale i sistemi di pesca con reti a traino (strascico e traino pelagico);

Sentita la Commissione consultiva centrale per la pesca marittima e il Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare, che hanno reso parere favorevole all'unanimità;

Decreta:

Art. 1.

1. La sospensione del rilascio di nuove licenze di pesca è prorogata fino alla data del 31 dicembre 1994.

Art. 2.

1. Nuove licenze di pesca sono rilasciate previo ritiro dell'attività di pesca di nave di pari tonnellaggio e potenza motore in possesso di licenza di pesca.

2. Sulle licenze di pesca non è consentita l'aggiunta di ulteriori sistemi di pesca a quelli già autorizzati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 10 marzo 1994

Il Ministro: DIANA

94A1773

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 28 dicembre 1993.

Approvazione del piano specifico di intervento della RIBS S.p.a. relativo allo stabilimento della SFIR S.p.a. di Foggia Incoronata.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 19 dicembre 1983, n. 700, e successive modifiche ed integrazioni, recante norme per il risanamento, la ristrutturazione e lo sviluppo del settore bieticolo-saccarifero;

Vista la propria delibera del 12 giugno 1984 con la quale sono state impartite le direttive per l'attuazione degli interventi della RIBS S.p.a. nel settore bieticolo-saccarifero;

Vista la legge 4 dicembre 1993, n. 491, concernente il riordinamento delle competenze regionali e statali in materia agricola e forestale e istituzione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali;

Vista la legge 30 luglio 1990, n. 209, che, nel quadro di nuove norme per la ristrutturazione e lo sviluppo del settore bieticolo-saccarifero, prevede l'aggiornamento del piano settoriale;

Vista la delibera CIPE del 20 dicembre 1990 con la quale sono state approvate le linee generali dell'aggiornamento del piano bieticolo-saccarifero e riconfermate, in aderenza alla normativa sopra richiamata, le direttive per l'attuazione degli interventi della RIBS di cui alla delibera del 12 giugno 1984;

Visto il decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, concernente disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Visto il piano d'intervento elaborato in linea con l'aggiornamento del piano bieticolo-saccarifero proposto dal Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato che prevede il completamento della ristrutturazione dello stabilimento di Foggia Incoronata di proprietà della SFIR S.p.a.;

Visti gli ulteriori elementi informativi forniti dal Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali nella seduta CIPE del 21 dicembre 1993 e con successiva nota n. 32195 del 24 dicembre 1993;

Su proposta del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato:

Delibera:

È approvato, nelle sue linee generali, il piano proposto dal Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per la ristrutturazione dello stabilimento di Foggia Incoronata della SFIR S.p.a., subordinatamente all'osservanza delle seguenti indicazioni e modalità:

1) è autorizzata la costituzione di una nuova società composta dalla SFIR S.p.a., dalla Finbieticola S.p.a. e dalla RIBS S.p.a., con sede in Foggia.

Le partecipazioni delle tre società al capitale della costituenda società sono fissate nelle seguenti misure: 51,6% quella della SFIR S.p.a.; 24,2% quella della Finbieticola S.p.a. e 24,2% quella della RIBS S.p.a.

La partecipazione al capitale sociale nella costituenda società sarà effettuata: da parte della SFIR S.p.a. mediante trasferimento di un ramo d'azienda il cui valore di lire 32.000 milioni indicato nel piano è pari a quello di carico nel bilancio della società e tale valore sarà asseverato da perizia giurata ai sensi dell'art. 2343 del codice civile; da parte della RIBS S.p.a. e della Finbieticola S.p.a. mediante versamento in contanti successivo al perfezionamento del trasferimento del ramo d'azienda per un importo di lire 15.000 milioni ciascuna. Qualora la perizia del tribunale, le perizie di parte e le verifiche successive evidenziassero riduzioni di valore nella valutazione del suddetto ramo d'azienda la SFIR S.p.a. procederà a versare in denaro la differenza contestualmente agli aumenti di capitale sottoscritti dalla RIBS S.p.a. e dalla Finbieticola S.p.a., fermo restando quanto previsto dal citato articolo 2343 del codice civile.

La RIBS S.p.a. potrà concedere mutui fino a lire 15.000 milioni alla costituenda società.

La finanziaria pubblica dovrà definire inoltre le modalità ed i tempi di erogazione delle predette risorse finanziarie in armonia con l'attuazione del piano di intervento nonché le garanzie reali e/o personali da ottenere dalla società, dai soci e/o da terzi a fronte degli stessi finanziamenti;

2) l'attuazione del predetto piano non dovrà dar luogo a riduzioni dell'attuale produzione bieticola della Basilicata, ed in particolare della produzione già afferente allo zuccherificio di Rendina, né a riduzioni occupazionali.

La nuova società garantirà sia l'integrale assorbimento della produzione bieticola del bacino dell'ex zuccherificio di Rendina sia l'occupazione del personale dipendente dall'ex zuccherificio;

3) l'intervento della RIBS è subordinato all'impegno da parte del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali ad assegnare alla nuova società una quota pari a 740.000 q.li di zucchero vincolata alla produzione bieticola del sud.

Al fine di valorizzare le attività agro-alimentari e agro-industriali delle zone interessate al programma globale per la riconversione a colture ortofrutticole delle produzioni bieticole-saccarifere delle zone di Crotone, Policoro, Rendina, Latina e Avezzano, la RIBS presenterà entro sessanta giorni dalla data della registrazione della presente delibera al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, per l'approvazione da parte del CIPE, il relativo progetto.

Al fine di assicurare la necessaria tutela delle esigenze bieticole delle aree meridionali continentali, così come classificate dal piano per il settore bieticolo saccarifero approvato con delibera del CIPE del 20 dicembre 1990, il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali provvederà, all'occorrenza, a riadeguare le quote tra le imprese interessate, affinché tutto lo zucchero prodotto con bietole meridionali continentali rientri comunque nelle quote di produzione assegnate a tale area per la campagna 1994-95 favorendo così il ritiro e la trasformazione di tutte le barbabietole ivi prodotte.

La RIBS S.p.a. potrà dare attuazione al piano di intervento proposto dopo l'assenso comunitario o la scadenza del termine di sessanta giorni dalla data in cui il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali ne avrà data notifica alla Commissione delle Comunità europee.

Roma, 28 dicembre 1993

Il Presidente delegato SPAVENTA

Registrata alla Corte dei conti il 26 febbraio 1994
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 35

94A1760

DELIBERAZIONE 28 dicembre 1993

Approvazione del piano specifico di intervento della RIBS S.p.a. relativo allo stabilimento della Ponteco S.p.a. di Pontelagoscuro.

COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 19 dicembre 1983, n. 700, e successive modifiche ed integrazioni, recante norme per il risanamento, la ristrutturazione e lo sviluppo del settore bieticolo-saccarifero;

Vista la legge 4 dicembre 1993, n. 491, concernente il riordinamento delle competenze regionali e statali in materia agricola e forestale e l'istituzione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali;

Vista la propria delibera del 12 giugno 1984 con la quale sono state impartite le direttive per l'attuazione degli interventi della RIBS S.p.a. nel settore bieticolo-saccarifero;

Vista la legge 30 luglio 1990, n. 209 che, nel quadro di nuove norme per la ristrutturazione e lo sviluppo del settore bieticolo-saccarifero, prevede l'aggiornamento del piano settoriale;

Vista la delibera CIPE del 20 dicembre 1990 con la quale sono state approvate le linee generali dell'aggiornamento del piano bieticolo-saccarifero e riconfermate, in aderenza alla normativa sopra richiamata, le direttive per l'attuazione degli interventi della RIBS di cui alla delibera del 12 giugno 1984;

Visto il decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, concernente disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Visto il piano d'intervento proposto dal Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che prevede il completamento della ristrutturazione dello stabilimento di Pontelagoscuro di proprietà della Ponteco S.p.a. - gruppo SFIR, in un quadro finanziario consolidato;

Considerata la necessità dell'intervento di Finbieticola S.p.a., quale finanziaria unitaria dei produttori bieticoli, allo scopo di far partecipare i produttori bieticoli medesimi alla gestione della società e di giungere alla razionalizzazione del bacino bieticolo per ottenere

l'ottimizzazione del raggio di approvvigionamento e quindi una maggiore economicità nonché la necessità di mantenere l'attuale quota di capitale nella Ponteco S.p.a. da parte della ABF - Associazione bieticoltori ferraresi;

Visti gli ulteriori elementi informativi forniti dal Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali nella seduta CIPE del 21 dicembre 1993 e con successiva nota n. 32195 del 24 dicembre 1993;

Su proposta del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Delibera:

È approvato, nelle sue linee generali, il piano proposto dal Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, concernente lo stabilimento saccarifero di Pontelagoscuro (Ferrara) di proprietà della Ponteco S.p.a. - gruppo SFIR.

1. Nel quadro delle esigenze finanziarie prospettate nell'anzidetto piano d'intervento, la RIBS S.p.a. è autorizzata

a) ad acquistare azioni della Ponteco S.p.a. per un valore nominale complessivo di lire 4.000 milioni rivenienti dall'aumento del capitale sociale deliberato in data 10 maggio 1993;

b) ad alienare contestualmente proprie azioni nella Ponteco S.p.a. in favore della Finbieticola S.p.a. nella misura dell'8,18% del complessivo capitale sociale, contro il pagamento di un corrispettivo pari al valore nominale, allo scopo di rendere possibile la razionalizzazione del bacino bieticolo di approvvigionamento;

c) a prorogare a 15 anni il termine di riscatto per un prezzo corrispondente all'attuale valore nominale di lire 9.600 milioni delle azioni della Ponteco S.p.a. delle quali è titolare;

d) ad erogare nuovi mutui per un importo massimo di lire 14.000 milioni, le modalità e i tempi di erogazione dei mutui, anche per eventuali anticipazioni assistite da garanzie aggiuntive, saranno definiti dalla RIBS S.p.a.;

e) a rinegoziare l'attuale indebitamento per lire 12.000 milioni;

f) ad alienare alla ABF - Associazione bieticoltori ferraresi, azionista di Ponteco S.p.a., proprie azioni provenienti dal progettato aumento di capitale, allo scopo di consentire alla ABF il mantenimento della quota percentuale di capitale in Ponteco S.p.a. pari a quella attualmente posseduta nella misura dell'1,82%, alle condizioni e modalità previste al punto 1.*b)* ed al successivo 2, il tutto qualora la ABF ne faccia richiesta alla RIBS entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente delibera;

g) a ripartire le azioni di cui ai precedenti punti *a)*, *b)* ed *f)* con quote di differente entità, in caso di richiesta concordemente formulata da Finbieticola e ABF.

2. Tali interventi potranno essere adottati dalla RIBS subordinatamente all'adozione dei seguenti provvedimenti da parte degli altri partecipanti all'iniziativa e/o dalla Ponteco S.p.a. stessa

a) rinunzia da parte degli altri soci al diritto di prelazione sulle azioni che RIBS intende trasferire ai sensi di quanto previsto, al punto 1 lettere *b)* ed *f)*, tale rinunzia è condizione per consentire alla RIBS di partecipare all'aumento di capitale della Ponteco S.p.a.;

b) versamento dell'aumento di capitale sociale per lire 6.000 milioni, sottoscritto dagli altri soci, oltre la data del versamento che effettuerà RIBS per la propria quota di aumento;

c) rinegoziazione, in linea con le condizioni del mutuo RIBS, del prestito obbligazionario di lire 5.500 milioni sottoscritto dai soci privati di maggioranza;

d) individuazione e definizione dei tempi di attuazione, di concerto con la RIBS, di idonee misure per il contenimento dei costi generali e dei costi variabili di produzione.

3. Le modalità ed i tempi di intervento della RIBS, anche per le eventuali anticipazioni sui mutui, saranno definiti dalla stessa RIBS.

In ogni caso, le erogazioni sono subordinate all'adeguamento della quota zucchero da parte del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, con apposito decreto, per ulteriori 120.000 q.li a partire dalla campagna 1994-95.

Tale quota sarà reperita nell'ambito della quota complessivamente assegnata al gruppo a seguito della redistribuzione della quota stessa.

La finanziaria pubblica dovrà definire inoltre le modalità ed i tempi di erogazione delle predette misure finanziarie in armonia con l'attuazione del piano di intervento nonché le garanzie reali e/o personali da ottenere dalla società, dai soci e/o dai terzi a fronte degli stessi finanziamenti.

La RIBS S.p.a. potrà dare attuazione al piano di intervento proposto dopo l'assenso comunitario o la scadenza del termine di sessanta giorni dalla data in cui il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali ne avrà data notifica alla Commissione delle Comunità europee.

Roma, 28 dicembre 1993

Il Presidente delegato SPAVENTA

Registrata alla Corte dei conti il 26 febbraio 1994
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 34

94A1777

DELIBERAZIONE 28 dicembre 1993

Revoca del finanziamento degli interventi nell'ambito dei programmi triennali di sviluppo del Mezzogiorno e dei conseguenti piani annuali di attuazione.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 19 dicembre 1992, n. 488, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge n. 415/1992, recante modifiche alla disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, con il quale è stato disposto il trasferimento delle competenze dei soppressi Dipartimento per il Mezzogiorno ed Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno a seguito della cessazione dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno e della previsione di un sistema di interventi nelle aree depresse nel territorio nazionale;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 9, della richiamata legge n. 488/1992, che demanda al CIPE su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, sentite le regioni interessate, il compito di provvedere alla revoca dei finanziamenti relativi agli interventi compresi nei piani annuali di attuazione, rientranti anche nella competenza regionale, che non risultino avviati entro i termini previsti nei rispettivi atti programmatico-convenzionali;

Vista la delibera CIPE del 19 ottobre 1993 con la quale si è proceduto in prima istanza alla revoca dei finanziamenti a suo tempo destinati alla realizzazione degli interventi previsti, nell'ambito dei «piani annuali di attuazione» approvati dal CIPE, dalle diverse «azioni organiche», che alla data del 30 settembre 1993 risultavano trovarsi in una delle situazioni *a)*, *b)* e *c)* individuate nella richiamata deliberazione del CIPE;

Vista la successiva ricognizione, verifica e monitoraggio svolta dal commissario liquidatore ex art. 19 decreto legislativo n. 96/1993 sulle situazioni per le quali era stata già proposta con nota del 1° ottobre 1993 l'attivazione della procedura di revoca i cui risultati sono stati comunicati con nota n. 1109 del 15 dicembre 1993;

Visto altresì l'art. 1, comma 4, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, come modificato dalla legge di conversione n. 493 del 4 dicembre 1993;

Ritenuta la necessità di dover ulteriormente procedere alla revoca dei finanziamenti relativi ad interventi previsti dalle diverse azioni organiche, che, alla data del 30 novembre 1993, si trovavano in una delle seguenti situazioni:

a) studi, progettazioni e ricerche non affidate ai soggetti attuatori;

b) opere con lavori aggiudicati ma non consegnati;

c) opere con lavori consegnati ma materialmente non iniziati entro il 30 novembre 1993;

d) opere con lavori parzialmente consegnati;

Ritenuto, altresì, di dover procedere, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della predetta legge n. 493/1993, alla revoca dei finanziamenti relativi ad opere consegnate e materialmente iniziate, i cui lavori alla data del 30 settembre 1993 risultavano sospesi da oltre un anno senza motivo di forza maggiore;

Sentite le regioni interessate;

Udita la relazione del Ministro del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

È revocato, nell'ambito dei programmi triennali di sviluppo del Mezzogiorno e dei conseguenti piani annuali di attuazione, il finanziamento complessivo di lire 744.799 milioni, a suo tempo disposto dal CIPE a favore degli interventi indicati negli allegati, che presentavano, alle date sottoindicate, le seguenti specifiche situazioni di fatto e di diritto.

1. *Alla data del 30 novembre 1993*

studi, progettazioni e ricerche non ancora affidate n. 2 finanziamenti per un importo impegnato di 4.000 milioni di lire, di cui 950 milioni erogati per anticipazioni (allegato 1);

opere con lavori aggiudicati ma non consegnati: n. 4 per un finanziamento impegnato pari a 135.260 milioni di lire, di cui 6.761 milioni di lire già erogati per anticipazioni (allegato 2);

opere con lavori consegnati ma materialmente non iniziati: n. 2 per un finanziamento impegnato pari a 94.626 milioni di lire, di cui 4.753 milioni di lire già erogati per anticipazioni (allegato 3);

opere con lavori parzialmente consegnati: n. 2 per un finanziamento impegnato pari a 177.151 milioni di lire, di cui 8.858 milioni di lire già erogati per anticipazioni (allegato 4).

2. *Alla data del 30 settembre 1993.*

opere consegnate e materialmente iniziate i cui lavori alla data del 30 settembre 1993 risultano sospesi da oltre un anno: n. 17 per un finanziamento impegnato pari a 333.762 milioni di lire, di cui 73.013 milioni di lire già erogati per anticipazioni (allegato 5).

Ai fini della restituzione o del recupero delle somme anticipate sulla base delle convenzioni stipulate per la

realizzazione delle opere, degli studi, delle progettazioni e ricerche come sopra revocate si procederà con le seguenti modalità:

a) ove i soggetti attuatori siano le regioni, si provvederà in via compensativa in sede di erogazione a favore delle medesime regioni delle risorse da destinare ai programmi regionali di sviluppo, *ex lege* n. 64/1986;

b) nei confronti degli altri soggetti attuatori si provvederà nei modi ordinari;

c) per le opere i cui lavori risultino iniziati e parzialmente realizzati per lotti funzionali, sono fatti salvi i relativi finanziamenti assentiti, dopo preventiva perizia tecnico-finanziaria delle opere realizzate.

3. Le risorse rinvenienti dalle revoche di cui ai punti 1 e 2 della presente delibera sono acquisite alla programmazione prevista dall'art. 1, comma 9, della legge n. 488/1992 richiamata in premessa e saranno destinate, ove possibile, a favore degli interventi localizzati nei territori in cui ricadono i finanziamenti revocati, con priorità per quelli cofinanziati dalle Comunità europee.

Roma, 28 dicembre 1993

Il Presidente delegato: SPAVENTA

Registrata alla Corte dei conti il 1° marzo 1994
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 36

ALLEGATO 1

STUDI PROGETTAZIONI E RICERCHE NON AFFIDATI

RIEPILOGO

(importi in milioni di lire)

Regione		Importo impegnato	Importo erogato
Calabria	Totale parziale . . .	3.000	450
Lazio	Totale parziale . . .	1.000	500
	Totale . . .	4.000	950

STUDI PROGETTAZIONI E RICERCHE NON AFFIDATI

(importi in milioni di lire)

Soggetto attuatore	Intervento	Importo impegnato	Importo erogato
Calabria:			
Provincia di Catanzaro	Valorizzazione e riqualificazione area di Catanzaro - Lamezia - Vibo Valentia - 206/90	3.000	450
	Totale parziale	3.000	450

STUDI PROGETTAZIONI E RICERCHE NON AFFIDATI

(importi in milioni di lire)

Soggetto attuatore	Intervento	Importo impegnato	Importo erogato
Lazio:			
Regione Lazio	Progetto esecutivo circonvallazione di Cisterna (LT) - 10267/88	1.000	500
	Totale parziale . .	1.000	500
	Totale . . .	4.000	950

ALLEGATO 2

LAVORI AGGIUDICATI MA NON CONSEGNATI

RIEPILOGO

(importi in milioni di lire)

Regione		Importo impegnato	Importo erogato
Campania	Totale parziale	6 790	339
Puglia	Totale parziale	110 770	5 538
Sicilia	Totale parziale	17 700	884
	Totale	135 260	6 761

LAVORI AGGIUDICATI MA NON CONSEGNATI

(importi in milioni di lire)

Soggetto attuatore	Intervento	Importo impegnato	Importo erogato
Campania			
Comune di Ercolano (Napoli)	Realizzazione opere approdo agli scavi di Ercolano - 861/87	6 790	339
	Totale parziale	6 790	339

LAVORI AGGIUDICATI MA NON CONSEGNATI

(importi in milioni di lire)

Soggetto attuatore	Intervento	Importo impegnato	Importo erogato
Puglia			
Regione Puglia	Strada regionale n. 8, tratto Otranto - S. Cataldo - (B2270) 266/88	110 770	5 538
	Totale parziale	110 770	5 538

LAVORI AGGIUDICATI MA NON CONSEGNATI

(importi in milioni di lire)

Soggetto attuatore	Intervento	Importo impegnato	Importo erogato
Sicilia			
EAS Palermo	Deviazione acque reflue di Lercara Friddi - 374/87	7 700	384
Consorzio ASI di Palermo	Rustici industriali zona Brancaccio - (C0425) 68/90	10.000	500
	Totale parziale	17 700	884
	Totale	135 260	6 761

ALLEGATO 3

LAVORI CONSEGNATI MA NON INIZIATI

RIEPILOGO

(importi in milioni di lire)

Regione		Importo impegnato	Importo erogato
Campania	Totale parziale . . .	88.723	4.436
Molise	Totale parziale . . .	5 903	317
	Totale . . .	94 626	4.753

LAVORI CONSEGNATI MA NON INIZIATI

(importi in milioni di lire)

Soggetto attuatore	Intervento	Importo impegnato	Importo erogato
Campania:			
Provincia di Salerno	Prolungamento tangenziale di Salerno, 2° lotto - (B1216) 314/88	88.723	4.436
	Totale parziale . . .	88.723	4.436

LAVORI CONSEGNATI MA NON INIZIATI

(importi in milioni di lire)

Soggetto attuatore	Intervento	Importo impegnato	Importo erogato
Molise:			
ERIM Campobasso	Potenziamento acquedotto molisano sinistro - Captazione sorgenti - (B0656) 16/88	5 903	317
	Totale parziale . . .	5 903	317
	Totale . . .	94 626	4 753

ALLEGATO 4

LAVORI PARZIALMENTE CONSEGNATI

RIEPILOGO

(importi in milioni di lire)

Regione		Importo impegnato	Importo erogato
Campania	Totale parziale . . .	133.000	6.650
Sicilia	Totale parziale . . .	44.151	2.208
	Totale . . .	177.151	8.858

LAVORI PARZIALMENTE CONSEGNATI
(importi in milioni di lire)

Soggetto attuatore	Intervento	Importo impegnato	Importo erogato
Campania:			
Regione Campania	Impianto di depurazione Napoli ovest - Opere - 670/87	133 000	6 650
	Totale parziale	133 000	6 650

LAVORI PARZIALMENTE CONSEGNATI
(importi in milioni di lire)

Soggetto attuatore	Intervento	Importo impegnato	Importo erogato
Sicilia:			
Regione Sicilia	Intervento articolato per conservazione beni architettonici Val di Noto (Siracusa) - (B2135) 297/88	44 151	2 208
	Totale parziale	44 151	2 208
	Totale	177 151	8 858

ALLEGATO 5

LAVORI SOSPESI DA OLTRE UN ANNO ALLA DATA DEL 30 SETTEMBRE 1993

RIEPILOGO
(importi in milioni di lire)

Regione		Importo impegnato	Importo erogato
Abruzzo	Totale parziale	30 000	3 500
Basilicata	Totale parziale	37 000	2.552
Calabria	Totale parziale	13 686	3.266
Campania	Totale parziale	59.177	8.927
Puglia	Totale parziale	31.400	5.928
Sardegna	Totale parziale	15.298	3.633
Sicilia	Totale parziale	147.201	45.207
	Totale	333 762	73 013

LAVORI SOSPESI DA OLTRE UN ANNO ALLA DATA DEL 30 SETTEMBRE 1993
(importi in milioni di lire)

Soggetto attuatore	Intervento	Importo impegnato	Importo erogato
Abruzzo:			
Comune di Pescara	Realizzazione parcheggi urbani autovetture in via Bologna - 487/87	11.200	1.680
Comune di Pescara	Realizzazione parcheggi urbani in via Ostuni - 488/87	8.800	1.320
Comune di Teramo	Parcheggio pubblico coperto per autovetture - 737/87	5.000	250
Consorzio comprensoriale acquedotto Chietino	Schema idrico potabile del vastese adduzione acquedotto Surienze - 35/90	5.000	250
	Totale parziale	30.000	3.500

LAVORI SOSPESI DA OLTRE UN ANNO ALLA DATA DEL 30 SETTEMBRE 1993
(importi in milioni di lire)

Soggetto attuatore	Intervento	Importo impegnato	Importo erogato
Basilicata			
Comune di Latronico (Potenza)	Realizzazione centro ricreativo e sportivo complesso termale - 193/90	7 000	1 052
Comunità montana Basento (Potenza)	Completamento tangenziale di Potenza - 89/88	30 000	1 500
	Totale parziale	37.000	2 552

LAVORI SOSPESI DA OLTRE UN ANNO ALLA DATA DEL 30 SETTEMBRE 1993
(importi in milioni di lire)

Soggetto attuatore	Intervento	Importo impegnato	Importo erogato
Calabria			
Consorzio di bonifica Assi Soverato (Catanzaro)	Riordino utenze irrigue con derivazione torrente Guardavalle - 308/88	6 741	1 013
Consorzio Asi piana di Sibari (Cosenza)	Impianto di depurazione agglomerato Piano Lago (Cosenza) - 347/87	6 945	2 253
	Totale parziale	13 686	3 266

LAVORI SOSPESI DA OLTRE UN ANNO ALLA DATA DEL 30 SETTEMBRE 1993
(importi in milioni di lire)

Soggetto attuatore	Intervento	Importo impegnato	Importo erogato
Campania			
Provincia di Salerno	Prolungamento tangenziale di Salerno - 537/87	10 000	500
Comune di Caserta	Cavalcavia alla linea ferrata tra s.s. Appia e s.p. Appia - 97/87	6 000	1 950
Comune di Caserta	Parcheggio sotterraneo piazza Prefettura - 528/87	10 000	1 500
Regione Campania	Ampliamento e sistemazione del porto di Marina di Cassano - 26/88	33 177	4 977
	Totale parziale	59 177	8 927

LAVORI SOSPESI DA OLTRE UN ANNO ALLA DATA DEL 30 SETTEMBRE 1993
(importi in milioni di lire)

Soggetto attuatore	Intervento	Importo impegnato	Importo erogato
Puglia			
Provincia di Taranto	Completamento svincolo Taccone - 10/87	14 000	2 100
Consorzio di bonifica Stornara e Tara (Taranto)	Rete scolante comprensorio irriguo tra s.s. 580 e fiume Lato - 324/87	17 400	3 828
	Totale parziale	31 400	5 928

LAVORI SOSPESI DA OLTRE UN ANNO ALLA DATA DEL 30 SETTEMBRE 1993

(importi in milioni di lire)

Soggetto attuatore	Intervento	Importo impegnato	Importo erogato
Sardegna			
Consorzio N 1 di Olbia (Sassari)	Centro servizi nell'agglomerato industriale di Olbia (Sassari) - 226/88	15 298	3 633
	Totale parziale . . .	15 298	3 633

LAVORI SOSPESI DA OLTRE UN ANNO ALLA DATA DEL 30 SETTEMBRE 1993

(importi in milioni di lire)

Soggetto attuatore	Intervento	Importo impegnato	Importo erogato
Sicilia			
EAS Palermo	Costruzione sistema acquedottistico Ancipa - 2° lotto - 210/88	122 086	43 951
Regione Sicilia	Insediamento artigianale nel comune di Giarre - 85/90	25 115	1 256
	Totale parziale . . .	147 201	45 207
	Totale . .	333 762	73 013

94A1759

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ «LA SAPIENZA» DI ROMA

DECRETO RETTORALE 31 ottobre 1993.

Modificazione allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2319, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936 n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 maggio 1989;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio 1989;

Viste le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto l'art. 2 della tabella XXXIX-*ter*;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

L'art. 19 del titolo X dello statuto relativo al corso di diploma universitario in scienze infermieristiche viene

modificato nel senso che al corso integrato D. I di medicina clinica e d'urgenza nel quale sono inserite le discipline di medicina interna, chirurgia generale, gerontologia e geriatria, sono ulteriormente inserite le seguenti discipline:

malattie infettive;

otorinolaringoiatria;

audiologia;

oftalmologia;

neurologia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 ottobre 1993

Il rettore: TECCE

94A1779

DECRETO RETTORALE 14 febbraio 1994.

Modificazione allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2319, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990 n. 341;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1991;

Viste le delibere di modifica di stauto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma relative alla trasformazione della scuola diretta a fini speciali in informatica nel corrispondente diploma universitario in ingegneria informatica e automatica, della scuola diretta a fini speciali per tecnico di laboratorio biomedico nel corrispondente diploma universitario per tecnico di laboratorio biomedico;

Visti i decreti rettorali di modifica di statuto pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 172 del 23 luglio 1992 e n. 256 del 30 ottobre 1992, relativi alla trasformazione delle Scuole sopracitate nei corrispondenti diplomi, scuole che pertanto verranno progressivamente disattivate;

Ritenuto di dover provvedere alla soppressione degli articoli dello statuto relativi alle scuole dirette a fini speciali trasformate in diplomi universitari;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma, approvato e modificato con i decreti indicati nella premessa, è ulteriormente modificato come appresso con conseguente riformulazione della numerazione degli articoli:

Articolo unico

Gli articoli 25 e 51 del titolo XVIII relativi alle Scuole dirette a fini speciali in informatica e tecnico di laboratorio biomedico sono soppressi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 febbraio 1994

Il rettore: TECCE

94A1780

UNIVERSITÀ DI PARMA

DECRETO RETTORALE 9 ottobre 1992.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Parma, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2797, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico sulle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 21 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 14 agosto 1982, n. 590;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, e in particolare l'art. 16, comma 1, relativo alle modifiche di statuto;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica nelle rispettive date 31 ottobre 1988 e 20 ottobre 1990 recanti «Modificazione all'ordinamento universitario relativamente ai corsi di laurea in chimica industriale e chimica»;

Viste le proposte di modifica di statuto formulate dalle autorità accademiche di questo Ateneo;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici di questa Università e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale e le delibere di adeguamento degli organi accademici di questa Università;

Decreta:

Lo statuto di questo Ateneo approvato e modificato con i decreti sopra indicati, è ulteriormente modificato come appresso

Art. 1.

Gli articoli dal 108 al 117 compresi, riguardanti la facoltà di scienze matematiche fisiche e naturali - corsi di laurea in chimica industriale e chimica, sono soppressi e sostituiti, con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi, dai seguenti nuovi articoli:

CORSO DI LAUREA IN CHIMICA

Art. 108. — La durata del corso di studi in chimica è di cinque anni, articolati in un triennio propedeutico, a carattere formativo di base, ed in successivi distinti indirizzi di durata biennale e di contenuti più specifici sia sotto l'aspetto scientifico che sotto quello applicativo.

L'accesso al corso di laurea è regolato dalle disposizioni di legge.

Art. 109. Il numero di esami è non meno di ventitrè.

Nel caso di verifiche di profitto contestuale, accorpamento di più insegnamenti dello stesso anno accademico, il preside costituisce le commissioni di profitto utilizzando i docenti dei relativi corsi, secondo le norme dettate dall'art. 160 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dall'art. 42 del regolamento studenti approvato con regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269.

Art. 110. La didattica del corso di laurea in chimica è organizzata per ciascun anno di corso in due cicli coordinati di durata inferiore all'anno. Ciascun ciclo di seguito indicato convenzionalmente come semestre, ha durata minima di quattordici-quindici settimane. L'intervallo tra i due semestri deve essere almeno di quattro settimane. Gli esami sono effettuati al termine di ciascun semestre, prevedendo tre sessioni di esami, una durante la pausa tra i due semestri dell'anno accademico, una alla fine del secondo semestre, ed una di recupero prima dell'inizio dei corsi, e ciò nel rispetto di quanto stabilito dal testo unico n. 1592/1933 e dal regolamento studenti n. 1269/1938.

Il totale delle ore di insegnamento è nel triennio, di 1680 ore, suddivise in ventisei corsi e sedici esami e, nel biennio, di cinquecentoquaranta ore suddivise in nove corsi e sette esami; lo studente dovrà inoltre svolgere un lavoro di tesi sperimentale per un periodo di non meno di nove mesi (equivalente ad un impegno minimo di milleducento ore) su argomenti attinenti all'indirizzo prescelto. Di norma i corsi di lezione sono di sessanta ore di cui almeno 1/4 dedicate agli esercizi mentre i corsi di laboratorio sono di settantacinque ore di cui almeno i 2/3 di esercitazione pratica. L'accertamento finale del profitto, secondo le modalità previste dai consigli di corso di laurea, avverrà per singolo insegnamento tranne nei casi elencati più avanti in cui è prevista una prova di esame unica per due corsi della stessa area.

I corsi, come previsto dall'art. 6, primo comma, della legge 18 marzo 1958, n. 311, comprendono lezioni, esercitazioni, esercizi, sperimentazioni e dimostrazioni a seconda della natura degli insegnamenti.

Nell'ambito della programmazione prevista dagli articoli 10 e 94 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980, il consiglio di corso di laurea e quelli di facoltà, per le rispettive competenze, stabiliscono le modalità di coordinamento didattico nell'ambito di ciascuna area e tra le diverse aree. In tale ambito possono essere previste forme di coordinamento e interscambio tra i vari docenti ai sensi del terzo comma dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980.

Il consiglio di corso di laurea stabilisce l'organizzazione dei corsi nei vari semestri.

Nell'ambito del biennio, il consiglio di corso di laurea può definire combinazioni di corsi opzionali, che rispondono ad una logica di natura culturale, in modo da costituire orientamento all'interno dei singoli indirizzi. Tali combinazioni vengono pubblicate nel manifesto annuale degli studi.

Ai sensi dell'art. 2 della legge 11 dicembre 1969, n. 910 e dell'art. 4 della legge 30 novembre 1970, n. 924, lo studente può presentare un piano di studi diverso da quello consigliato dalla facoltà e previsto dal manifesto degli studi, purché nell'ambito delle discipline attivate e nel rispetto del numero dei corsi relativo a ciascuna area e del rapporto tra i corsi di lezione e di laboratorio.

Il consiglio di corso di laurea valuterà la congruità del piano di studi proposto dallo studente con il raggiungimento degli obiettivi didattico-formativi previsti dalla presente tabella.

Art. 111 (*Triennio propedeutico*). L'attività didattica del triennio è articolata in aree, ciascuna comprendente i corsi fondamentali indicati.

A) Area matematica (240 ore totali):

istituzioni di matematiche (primo corso);
istituzioni di matematiche (secondo corso);
calcolo numerico;
laboratorio di programmazione e calcolo.

B) Area di fisica (180 ore totali):

fisica generale (primo corso);
fisica generale (secondo corso);
laboratorio di fisica generale.

C) Area di chimica analitica (270 ore totali):

chimica analitica (primo corso);
laboratorio di chimica analitica (primo corso);
laboratorio di chimica analitica (secondo corso);
laboratorio di chimica analitica (terzo corso).

D) Area di chimica fisica (270 ore totali):

chimica fisica (primo corso);
chimica fisica (secondo corso);
laboratorio di chimica fisica (primo corso);
laboratorio di chimica fisica (secondo corso).

E) Area di chimica organica (270 ore totali):

chimica organica (primo corso);
chimica organica (secondo corso);
laboratorio di chimica organica (primo corso);
laboratorio di chimica organica (secondo corso)

F) Area di chimica inorganica (270 ore totali):

chimica generale ed inorganica;
chimica inorganica (primo corso);
laboratorio di chimica generale ed inorganica;
laboratorio di chimica inorganica (primo corso).

G) Area di chimica biologica (60 ore totali):

chimica biologica (primo corso).

Gli studenti sono inoltre tenuti a frequentare due corsi opzionali (60 ore ciascuno), scelti fra quelli proposti dal consiglio di corso di laurea.

Allo studente che ha superato tutti gli esami prescritti nel triennio su richiesta viene rilasciato un certificato attestante il completamento degli studi propedeutici alla laurea in chimica.

I seguenti insegnamenti comportano una prova di esame unica per i due corsi:

calcolo numerico e laboratorio di programmazione e calcolo;
chimica generale ed inorganica e laboratorio di chimica generale ed inorganica;
fisica generale (secondo corso) e laboratorio di fisica generale;
laboratorio di chimica analitica (primo corso) e laboratorio di chimica analitica (secondo corso);
chimica analitica (primo corso) e laboratorio di chimica analitica (primo corso);
chimica fisica (primo corso) e laboratorio di chimica fisica (primo corso);
chimica fisica (secondo corso) e laboratorio di chimica fisica (secondo corso);
chimica organica (primo corso) e laboratorio di chimica organica (primo corso);
chimica organica (secondo corso) e laboratorio di chimica organica (secondo corso);
chimica inorganica (primo corso) e laboratorio di chimica inorganica (primo corso).

I corsi e laboratori possono essere svolti per necessità didattiche in due semestri successivi: in tal caso l'esame relativo sarà sostenuto alla fine della seconda parte.

Lo studente sarà tenuto a dimostrare di aver appreso almeno una lingua straniera moderna (di regola la lingua inglese) tra quelle proposte dal consiglio di corso di laurea nel manifesto degli studi.

La conoscenza verrà verificata attraverso un colloquio regolarmente verbalizzato da una commissione nominata dalla facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali.

Art. 112 (*Biennio*). — Sono ammessi al quarto anno coloro che abbiano superato gli esami del triennio propedeutico. È comunque consentita l'iscrizione al quarto anno in difetto di due soli degli esami del triennio, che dovranno peraltro essere sostenuti prima di quelli del biennio.

Art. 113. — Il biennio si articola in indirizzi.

Gli indirizzi sono caratterizzati da due insegnamenti fondamentali comuni a tutti i piani di studio dell'indirizzo, con i rispettivi laboratori o esercitazioni, e da cinque insegnamenti opzionali da scegliere tra quelli attivati nella sede.

Gli indirizzi possono essere anche articolati in orientamenti.

Gli indirizzi articolati in orientamenti sono caratterizzati da un insegnamento fondamentale comune a tutti i piani di studio dell'indirizzo, con il rispettivo laboratorio o esercitazioni, da un fondamentale di orientamento, con il rispettivo laboratorio o esercitazioni, e da cinque insegnamenti opzionali da scegliere tra quelli attivati nella sede.

Sono previsti i seguenti indirizzi:

Indirizzo: CHIMICA INORGANICA.

Orientamento fondamentale.

I corsi fondamentali sono:

1) chimica inorganica (secondo corso);
2) chimica inorganica (terzo corso);
3) laboratorio di chimica inorganica (secondo corso);
4) laboratorio di chimica inorganica (terzo corso).

Orientamento chimico-fisico.

I corsi fondamentali sono:

1) chimica inorganica (secondo corso);
2) chimica fisica (terzo corso);
3) laboratorio di chimica inorganica (secondo corso);
4) laboratorio di chimica-fisica (terzo corso).

I corsi di chimica inorganica (secondo corso) e laboratorio di chimica inorganica (secondo corso), i corsi di chimica inorganica (terzo corso) e laboratorio di chimica inorganica (terzo corso) ed i corsi di chimica fisica (terzo corso) e laboratorio di chimica fisica (terzo corso) danno luogo ad una prova di accertamento unica.

Indirizzo: CHIMICA ORGANICA

Orientamento fondamentale.

I corsi fondamentali sono:

1) chimica organica (terzo corso);
2) chimica organica (quarto corso);
3) laboratorio di chimica organica (terzo corso);
4) laboratorio di chimica organica (quarto corso).

Orientamento chimico-fisico.

I corsi fondamentali sono:

1) chimica organica (terzo corso);
2) chimica fisica (terzo corso);
3) laboratorio di chimica organica (terzo corso);
4) laboratorio di chimica-fisica (terzo corso).

I corsi di chimica organica (terzo corso) e laboratorio di chimica organica (terzo corso), i corsi di chimica organica (quarto corso) e laboratorio di chimica organica (quarto corso) ed i corsi di chimica fisica (terzo corso) e laboratorio di chimica fisica (terzo corso) danno luogo ad una prova di accertamento unica.

Indirizzo: APPLICATIVO ALIMENTARE

I corsi fondamentali sono:

1) chimica analitica (secondo corso);
2) chimica degli alimenti;
3) laboratorio di chimica analitica (quarto corso);
4) laboratorio di chimica degli alimenti.

I corsi di chimica analitica (secondo corso) e di laboratorio di chimica analitica (quarto corso) danno luogo ad una prova di accertamento unica così come i corsi di chimica degli alimenti e laboratorio di chimica degli alimenti.

Art. 114. — Gli insegnamenti opzionali sono:

1) biochimica industriale;
2) biopolimeri;
3) chemiometria;
4) chimica analitica degli inquinanti;
5) chimica analitica separativa;
6) chimica bioinorganica;
7) chimica biorganica;
8) chimica computazionale;
9) chimica degli alimenti;
10) chimica dei composti eterociclici;
11) chimica dei composti organometallici;
12) chimica merceologica;
13) chimica metallorganica;
14) chimica dei metalli e delle leghe;
15) chimica dei processi biotecnologici;
16) chimica del restauro;
17) chimica dell'ambiente;
18) chimica delle fermentazioni e microbiologia industriale;
19) chimica delle macromolecole;
20) chimica delle sostanze coloranti;
21) chimica delle sostanze organiche naturali;
22) chimica dello stato solido;
23) chimica e tecnologia dei polimeri;
24) chimica e fisica ambientale;
25) chimica fisica biologica;
26) chimica fisica dei materiali;
27) chimica fisica dei polimeri;
28) chimica fisica dei sistemi dispersi e delle interfasi;
29) chimica fisica della catalisi;
30) chimica fisica dello stato solido e delle superfici;
31) chimica fisica organica;
32) chimica inorganica industriale;
33) chimica organica industriale;
34) cristallochimica;
35) didattica della chimica;
36) elettrochimica;
37) elettrochimica applicata;
38) fotochimica;
39) laboratorio di chimica delle macromolecole;
40) meccanismi di reazione in chimica inorganica;
41) meccanismi di reazione in chimica organica;
42) metodi analitici in chimica industriale;
43) metodi fisici in chimica inorganica;
44) metodi fisici in chimica organica;
45) metodi matematici e statistici;
46) petrolchimica e tecnologia dei prodotti petroliferi;
47) radiochimica;
48) recupero e riciclo dei materiali;
49) sintesi e tecniche speciali inorganiche;
50) sintesi e tecniche speciali organiche;
51) spettroscopia molecolare;
52) stereochimica;
53) strutturistica chimica;
54) termodinamica chimica.

Art. 115 (*Prova di accertamento unica*). — Il preside della facoltà per la prova di accertamento unica, prevista per i corsi del triennio propedeutico e per i corsi di indirizzo del biennio, costituisce le relative commissioni per gli esami di profitto, utilizzando i docenti dei rispettivi corsi, secondo le norme dettate dall'art. 160 del testo unico n. 1592/1933 e dall'art. 42 del regolamento studenti n. 1269/1938.

Corsi opzionali: i corsi opzionali potranno essere scelti dallo studente fra quelli indicati in un apposito elenco predisposto dalla sede, fra le discipline attivate.

Possono anche essere inserite a statuto, con la procedura prevista dall'art. 17 del testo unico n. 1592/1933, ed utilizzate, nel rispetto del limite numerico previsto dalle norme vigenti, come corsi opzionali, tutte le discipline fondamentali dell'ordinamento nazionale.

Quando vengono scelti come corsi opzionali i fondamentali con i relativi laboratori, di un indirizzo diverso da quello prescelto dallo studente, il corso fondamentale ed il corrispondente corso di laboratorio, che sono stati sostituiti da due corsi opzionali, comportano due esami distinti.

Art. 116 (*Esame e diploma di laurea*). — Per essere ammesso a sostenere l'esame di laurea lo studente deve avere seguito tutti i corsi previsti dal piano di studi approvato dalla facoltà e superato i relativi esami. Lo studente deve avere inoltre svolto il lavoro di tesi sperimentale.

L'esame di laurea consiste nella discussione della tesi sperimentale con le modalità stabilite dai singoli consigli di corsi di laurea, in applicazione alle disposizioni vigenti.

Il diploma di laurea riporta il titolo di laureato in chimica, mentre il relativo certificato rilasciato al laureato farà menzione dell'indirizzo seguito.

Art. 117 (*Norme transitorie e finali*). — Gli studenti iscritti con il vecchio ordinamento al momento dell'entrata in vigore del presente ordinamento, possono completare gli studi previsti dal precedente ordinamento.

Quando la facoltà si sarà adeguata al presente nuovo ordinamento, la sua applicabilità avrà inizio per gli studenti iscritti al primo anno di corso e sarà progressivamente estesa, negli anni accademici seguenti, agli anni di corso successivi al primo.

Per quanto non esplicitamente indicato nel presente statuto, vale quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1990 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'8 febbraio 1991 ed al relativo allegato (tabella XIX) ed in eventuali sue modifiche o aggiunte successive.

CORSO DI LAUREA IN CHIMICA INDUSTRIALE

Art. 118. — La durata del corso degli studi per la laurea in chimica industriale è di cinque anni divisi in un triennio propedeutico e in un biennio di studi di applicazione.

Art. 119. — I titoli di ammissione sono quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge. La didattica del corso di laurea è organizzata per ciascun anno di corso in due cicli coordinati di durata inferiore all'anno. Ciascun ciclo, anche indicato convenzionalmente come semestre, ha durata minima di 14-15 settimane. L'intervallo tra i due semestri deve essere di almeno quattro settimane. Gli esami sono effettuati al termine di ciascun semestre, prevedendo tre sessioni di esami: una durante la pausa tra i due semestri dell'anno accademico, una alla fine del secondo semestre ed una di recupero prima dell'inizio dei corsi.

Il numero di esami è non meno di ventiquattro. Il totale delle ore di insegnamento è nel triennio di 1770 ore, suddivise in 27 corsi e 17 esami e nel biennio di 570 ore, suddivise in 9 corsi e 7 esami. Di norma i corsi di lezione sono di sessanta ore, di cui almeno 1/4 dedicate agli esercizi, mentre i corsi di laboratorio sono di settantacinque ore, di cui almeno i 2/3 di esercitazioni pratiche. L'accertamento finale del profitto, secondo le modalità previste dal consiglio di corso di laurea, avverrà per singolo insegnamento, tranne nei casi elencati più avanti, in cui è prevista una prova di esame unica per due corsi della stessa area.

Il consiglio del corso di laurea stabilisce l'organizzazione dei corsi nei vari semestri.

Art. 120 (*Triennio di studi propedeutici*).

Insegnamenti fondamentali:

A) Area matematica (180 ore totali):

1) istituzioni di matematiche (primo corso);
2) istituzioni di matematiche (secondo corso);
3) calcolo numerico e programmazione.

B) Area fisica (180 ore totali):

4) fisica generale (primo corso);
5) fisica generale (secondo corso);
6) laboratorio di fisica generale.

C) Area di chimica generale ed inorganica (270 ore totali):

7) chimica generale ed inorganica;
8) laboratorio di chimica generale ed inorganica;
9) chimica inorganica;
10) laboratorio di chimica inorganica.

D) Area di chimica organica (270 ore totali):

11) chimica organica (primo corso);
12) laboratorio di chimica organica (primo corso);
13) chimica organica (secondo corso);
14) laboratorio di chimica organica (secondo corso).

E) Area di chimica analitica (270 ore totali):

15) chimica analitica;
16) laboratorio di chimica analitica;
17) chimica analitica strumentale;
18) laboratorio di chimica analitica strumentale.

F) Area di chimica fisica (270 ore totali):

19) chimica fisica (primo corso);
20) laboratorio di chimica fisica;
21) chimica fisica (secondo corso);
22) chimica fisica industriale.

G) Area di chimica industriale (270 ore totali):

23) chimica industriale I;
24) laboratorio di chimica industriale I;
25) processi ed impianti industriali chimici I;
26) laboratorio di processi e impianti industriali chimici.

H) Area di chimica biologica (60 ore totali):

27) chimica biologica.

Art. 121. (*Biennio di studi di applicazione*).

Il biennio riguarda l'indirizzo: *ricerca e sviluppo dei prodotti*.

Insegnamenti fondamentali:

1) chimica industriale II;
2) laboratorio di chimica industriale II;
3) processi ed impianti industriali chimici II;
4) chimica organica industriale.

Art. 122. — Gli insegnamenti opzionali sono i seguenti:

1) chemiometria;
2) chimica analitica degli inquinanti;
3) chimica analitica separativa;
4) chimica biorganica;
5) chimica computazionale;
6) chimica dei composti eterociclici;
7) chimica dei composti organometallici;
8) chimica dei metalli e delle leghe;
9) chimica delle sostanze coloranti;
10) chimica delle sostanze organiche naturali;
11) chimica dello stato solido;
12) chimica e tecnologia degli intermedi;
13) chimica e tecnologia dei composti metallorganici;
14) chimica fisica dei materiali;
15) chimica fisica dei polimeri;
16) chimica e tecnologia del vetro e dei materiali ceramici;
17) chimica e tecnologia della catalisi;
18) chimica fisica biologica;
19) chimica fisica dei materiali;
20) chimica fisica della catalisi;
21) chimica fisica dello stato solido e delle superfici.
22) chimica fisica organica;
23) chimica inorganica industriale;
24) chimica metallorganica;
25) chimica organica industriale;
26) cristallochimica;
27) didattica della chimica;
28) elettrochimica;
29) fotochimica;
30) meccanismi di reazione in chimica inorganica.
31) meccanismi di reazione in chimica organica;

32) metodi analitici in chimica industriale;
33) metodi fisici in chimica inorganica;
34) metodi fisici in chimica organica;
35) petrolchimica e tecnologia dei prodotti petroliferi;
36) radiochimica;
37) sintesi e tecniche speciali inorganiche;
38) sintesi e tecniche speciali organiche;
39) spettroscopia molecolare;
40) stereochimica;
41) strutturistica chimica;
42) termodinamica chimica.

Per essere ammesso a sostenere l'esame di laurea lo studente deve avere seguito tutti i corsi previsti dal piano di studi approvato dalla facoltà e superato i relativi esami. Lo studente deve aver inoltre svolto il lavoro di tesi sperimentale.

Art. 123 (*Norme per il triennio di studi propedeutici*). — È prevista una prova di esame unica nei seguenti casi:

1) chimica generale ed inorganica, laboratorio di chimica generale ed inorganica;

2) fisica generale (secondo corso), laboratorio di chimica generale;

3) chimica analitica, laboratorio di chimica analitica;

4) chimica analitica strumentale, laboratorio di chimica analitica strumentale;

5) chimica fisica (secondo corso), laboratorio di chimica fisica;

6) chimica organica (primo corso), laboratorio di chimica organica (primo corso);

7) chimica organica (secondo corso), laboratorio di chimica organica (secondo corso);

8) chimica inorganica, laboratorio di chimica inorganica;

9) chimica industriale I, laboratorio di chimica industriale I;

10) processi ed impianti industriali chimici I, laboratorio di processi ed impianti industriali chimici.

Qualora, per necessità didattiche, i corsi ed i laboratori siano svolti in due cicli didattici successivi, l'esame relativo sarà sostenuto alla fine della seconda parte.

Lo studente sarà tenuto a dimostrare di avere appreso almeno una lingua straniera moderna tra quelle proposte dal consiglio di corso di laurea nel manifesto degli studi. La conoscenza verrà verificata attraverso un colloquio regolarmente verbalizzato da una commissione nominata dalla facoltà.

Per ottenere l'iscrizione al biennio di applicazione, lo studente deve avere superato gli esami del triennio o essere in difetto di non più di due di essi, che dovranno comunque essere sostenuti prima di quelli del biennio.

Allo studente che ha superato tutti gli esami prescritti nel triennio, su richiesta, viene rilasciato un certificato attestante il completamento degli studi propedeutici alla laurea in chimica industriale.

Art. 124 (*Norme per il biennio di applicazione*). — Nell'ambito del biennio, il consiglio di corso di laurea può definire combinazioni di corsi opzionali che rispondano ad una logica di natura culturale, in modo da costituire orientamento all'interno dell'indirizzo. Tali combinazioni vengono pubblicate nel manifesto annuale degli studi.

All'atto dell'iscrizione al quarto anno, lo studente deve sottoporre all'approvazione del consiglio di corso di laurea l'elenco degli insegnamenti opzionali prescelti, tra quelli indicati nel manifesto annuale degli studi per l'indirizzo e l'eventuale orientamento da lui scelto.

In alternativa, lo studente può sottoporre all'approvazione del consiglio di corso di laurea un piano di studi diversi da quello consigliato dalla facoltà e previsto dal manifesto degli studi, purché nell'ambito delle discipline attivate e nel rispetto del numero dei corsi relativo a ciascuna area e del rapporto tra i corsi di lezione e di laboratorio.

È prevista una prova di esame unica per gli insegnamenti di chimica industriale II e di laboratorio di chimica industriale II.

È pure prevista una prova di esame unica per l'insegnamento di indirizzo abbinato ad un omonimo corso di laboratorio e per questo laboratorio.

Qualora, per necessità didattiche, i corsi e i laboratori siano svolti in due cicli didattici successivi, l'esame relativo sarà sostenuto alla fine della seconda parte.

Nel biennio lo studente dovrà svolgere un lavoro di tesi sperimentale per un periodo di non meno di nove mesi (equivalente ad un impegno minimo di milleduecento ore) su argomenti attinenti l'indirizzo o il piano di studi prescelto.

L'esame di laurea consiste nella discussione di una dissertazione scritta, riguardante il lavoro di tesi sperimentale svolto dallo studente.

Il diploma di laurea riporta il titolo di laureato in chimica industriale, mentre il certificato relativo, rilasciato al laureato, farà menzione dell'indirizzo seguito.

Art. 125 (*Norme transitorie e finali*). — Gli studenti iscritti con il vecchio ordinamento al momento della entrata in vigore del presente ordinamento, possono completare gli studi previsti dal precedente ordinamento.

Quando la facoltà si sarà adeguata al presente nuovo ordinamento, la sua applicabilità avrà inizio per gli studenti iscritti al primo anno di corso e sarà progressivamente estesa, negli anni accademici seguenti, agli anni di corso successivi al primo.

Per quanto non esplicitamente indicato nel presente statuto, vale quanto previsto nel decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 12 maggio 1989 ed al relativo allegato (tabella XX).

Il presente per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Parma, 9 ottobre 1992

Il rettore: OCCHIOCUPO

94A1761

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Determinazione dell'indennità di carica spettante al commissario straordinario della Società italiana degli autori ed editori

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 dicembre 1993, di concerto con il Ministro del tesoro, al commissario straordinario della SIAE è stata attribuita una indennità di carica gravante sul bilancio della società stessa di L. 6.600.000 mensili lorde.

È altresì corrisposto, ove dovuto, il trattamento di missione.

94A1782

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Mancata conversione del decreto-legge 13 gennaio 1994, n. 22 recante: «Interventi urgenti a sostegno dell'economia»

Il decreto-legge 13 gennaio 1994, n. 22, recante: «Interventi urgenti a sostegno dell'economia» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 11 del 15 gennaio 1994.

94A1807

Mancata conversione del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 23, recante: «Disposizioni urgenti per l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione».

Il decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 23, recante: «Disposizioni urgenti per l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 11 del 15 gennaio 1994.

94A1808

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Riconoscimento della personalità giuridica della «Fondazione Alfredo, Aurelio e Leonida Alitti», in Firenze

Con decreto ministeriale 29 settembre 1993 alla «Fondazione Alfredo, Aurelio e Leonida Alitti», con sede in Firenze, via Puccinotti n. 65, è stato concesso il riconoscimento della personalità giuridica, ai sensi dell'art. 12 del codice civile. Contestualmente è stato approvato il relativo statuto.

94A1787

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 16 marzo 1994

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1672,68
ECU	1903,84
Marco tedesco	985,96
Franco francese	290,02
Lira sterlina	2487,78
Fiorino olandese	877,49
Franco belga	47,890
Peseta spagnola	12,010
Corona danese	252,40
Lira irlandese	2393,10
Dracma greca	6,773
Escudo portoghese	9,580
Dollaro canadese	1227,02
Yen giapponese	15,762
Franco svizzero	1163,36
Scellino austriaco	140,14
Corona norvegese	227,76
Corona svedese	212,47
Marco finlandese	302,21
Dollaro australiano	1195,97

94A1846

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento di pensionamento anticipato

Con decreto ministeriale 23 febbraio 1994, è autorizzata la corresponsione del trattamento di pensionamento anticipato, ai sensi dell'art. 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416 e dell'art. 24 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, in favore dei lavoratori interessati e dipendenti dalla S.r.l. Weir, con sede e stabilimento di Segrate (Milano), con esclusione dei lavoratori giornalisti, per il periodo dal 1° marzo 1993 al 30 novembre 1993.

Con decreto ministeriale 23 febbraio 1994, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Segraf, con sede in Milano e stabilimento di Nova Milanese (Milano), che versino nell'ipotesi di cui all'art. 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416, è ammessa la proroga del trattamento di pensionamento anticipato previsto dal citato articolo per il periodo dal 1° ottobre 1993 al 31 marzo 1994.

94A1783

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 23 febbraio 1994

1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 30 novembre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 17 dicembre 1993 con effetto dal 15 marzo 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta

S.p.a. Bono Sud, con sede in Termini Imerese (Palermo) e unità di Termini Imerese (Palermo), per il periodo dal 15 settembre 1993 al 14 marzo 1994.

Istanza aziendale presentata il 21 settembre 1993 con decorrenza 15 settembre 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 5 gennaio 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

2) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 19 ottobre 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 9 novembre 1993 con effetto dal 21 settembre 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta

S.p.a. Gattopardo, con sede in Licata (Agrigento) e unità di Licata (Agrigento), per il periodo dal 21 marzo 1993 al 20 settembre 1993.

Istanza aziendale presentata il 23 aprile 1993 con decorrenza 21 marzo 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 13 ottobre 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

3) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 19 ottobre 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 9 novembre 1993 con effetto dal 21 settembre 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta

S.p.a. Gattopardo, con sede in Licata (Agrigento) e unità di Licata (Agrigento), per il periodo dal 21 settembre 1993 al 20 dicembre 1993.

Istanza aziendale presentata il 22 ottobre 1993 con decorrenza 21 settembre 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 16 dicembre 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

Con decreto ministeriale 23 febbraio 1994

1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 21 settembre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Confitalia, con sede in Belvedere Marittimo (Cosenza) e unità di Belvedere Marittimo (Cosenza), per il periodo dal 14 settembre 1992 al 13 marzo 1993.

Istanza aziendale presentata il 23 ottobre 1992 con decorrenza 14 settembre 1992.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 2 febbraio 1993.

Nota integrativa acquisita in data 30 dicembre 1993.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 13442/4 del 6 ottobre 1993;

2) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 3 agosto 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta

S.r.l. Picena legnami, con sede in Colli del Tronto (Ascoli Piceno) e unità di Colli del Tronto (Ascoli Piceno), per il periodo dal 18 gennaio 1993 al 14 luglio 1993.

Istanza aziendale presentata il 25 febbraio 1993 con decorrenza 18 gennaio 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 14 aprile 1993.

Nota integrativa acquisita in data 18 gennaio 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 13338/5 del 20 settembre 1993.

Con decreto ministeriale 23 febbraio 1994

1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 19 aprile 1993 con effetto dal 1° agosto 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Cereol Italia, con sede in Ravenna e unità di Ancona, Casalpusterlengo (Milano), Castelfiorentino (Firenze), Livorno, Modena, Porto Corsini, Porto Marghera (Venezia), Revere (Mantova), per il periodo dal 1° febbraio 1993 al 31 luglio 1993.

Istanza aziendale presentata il 2 marzo 1993 con decorrenza 1° febbraio 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 24 maggio 1993.

Con decreto ministeriale 23 febbraio 1994

1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 19 aprile 1993 con effetto dal 6 aprile 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Selm, con sede in Genova e unità di Genova, per il periodo dal 6 aprile 1993 al 5 ottobre 1993.

Istanza aziendale presentata il 21 maggio 1993 con decorrenza 6 aprile 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 27 luglio 1993.

2) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 1° luglio 1993 con effetto dal 13 luglio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Nuova Sacelit, con sede in Bergamo, filiali e magazzini commerciali di Torino, Vercelli, Genova, Milano, Brescia, Verona, Padova, Bologna, Firenze, Roma, Chieti, Bari, Lecce, Napoli, Catania, Palermo, Cagliari, Crotone (Catanzaro) e unità di Calusco d'Adda (Bergamo), S. Filippo del Mella (Messina), Volla (Napoli) e sede di Bergamo, per il periodo dal 13 luglio 1993 al 12 gennaio 1994.

Istanza aziendale presentata il 17 agosto 1993 con decorrenza 13 luglio 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 24 gennaio 1994.

3) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 21 dicembre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 18 gennaio 1994 con effetto dal 12 aprile 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Orlandi Sicca (Gruppo Fiat), con sede in Vittorio Veneto (Treviso) e unità di Vittorio Veneto (Treviso), per il periodo dal 12 ottobre 1993 all'11 aprile 1994.

Istanza aziendale presentata il 9 novembre 1993 con decorrenza 12 ottobre 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 24 gennaio 1994;

4) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 30 novembre 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. G. Stefani, con sede in Thiene (Vicenza) e unità di Palazzolo (Milano), per il periodo dal 21 dicembre 1992 al 20 giugno 1993.

Istanza aziendale presentata il 22 gennaio 1993 con decorrenza 21 dicembre 1992.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 26 marzo 1993.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 13908/1 del 17 dicembre 1993 limitatamente all'unità di Palazzolo;

5) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 30 novembre 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 21 dicembre 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. G. Stefani, con sede in Thiene (Vicenza) e unità di Palazzolo (Milano), per il periodo dal 21 giugno 1993 al 20 dicembre 1993.

Istanza aziendale presentata il 23 luglio 1993 con decorrenza 21 giugno 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 29 ottobre 1993.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 13908/2 del 17 dicembre 1993 limitatamente all'unità di Palazzolo;

6) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 19 aprile 1993 con effetto dal 3 agosto 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Fiat auto, con sede in Torino e unità di Chivasso (Torino), enti centrali di Milano, Torino, Napoli, enti commerciali nazionali, magazzini di San Giuliano Milanese (Milano) e Pavia, per il periodo dal 3 agosto 1993 al 2 febbraio 1994.

Istanza aziendale presentata il 24 luglio 1993 con decorrenza 3 agosto 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 2 dicembre 1993;

7) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 19 aprile 1993 con effetto dal 27 luglio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Fiat auto, con sede in Torino e unità produttive di Desio (Milano), per il periodo dal 27 luglio 1993 al 26 gennaio 1994.

Istanza aziendale presentata il 31 luglio 1993 con decorrenza 27 luglio 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 2 dicembre 1993;

8) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 1° febbraio 1993 con effetto dal 25 maggio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Borgo Nova, dal 1° novembre 1992 *Aeborgo Nova*, con sede in Alpignano (Torino) e unità di Alpignano (Torino), per il periodo dal 25 novembre 1993 al 24 maggio 1994.

Istanza aziendale presentata il 9 novembre 1993 con decorrenza 25 novembre 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 3 gennaio 1994;

9) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 19 aprile 1993 con effetto dal 1° giugno 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Zopfi tessile, con sede in Ranica (Bergamo) e unità di Ranica (Bergamo), per il periodo dal 1° giugno 1993 al 30 novembre 1993.

Istanza aziendale presentata il 13 luglio 1993 con decorrenza 1° giugno 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 22 novembre 1993;

10) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 28 dicembre 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 18 gennaio 1994 con effetto dal 10 maggio 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Gemona manifatture, con sede in Gemona (Udine) e unità di Vivaro (Pordenone), per il periodo dal 10 novembre 1993 al 9 maggio 1994.

Istanza aziendale presentata il 13 novembre 1993 con decorrenza 10 novembre 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 26 gennaio 1994;

11) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 21 settembre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Industrie tessili Cotorossi, con sede in Vicenza e unità di Vicenza, per il periodo dal 12 gennaio 1993 all'11 luglio 1993.

Istanza aziendale presentata il 25 febbraio 1993 con decorrenza 12 gennaio 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 14 maggio 1993.

Nota integrativa acquisita in data 13 dicembre 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 13437/23 del 6 ottobre 1993;

12) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 19 ottobre 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 9 novembre 1993 con effetto dal 1° febbraio 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Pedrazzoli IBP, con sede in Bassano del Grappa (Vicenza) e unità di Bassano del Grappa (Vicenza) e Borso del Grappa (Treviso), per il periodo dal 1° agosto 1993 al 31 gennaio 1994.

Istanza aziendale presentata il 23 settembre 1993 con decorrenza 1° agosto 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 29 gennaio 1994.

Con decreto ministeriale 23 febbraio 1994:

1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 30 novembre 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 17 dicembre 1993 con effetto dal 25 novembre 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Fiore, con sede in Napoli e unità di S. Nicola la Strada (Caserta), per il periodo dal 25 maggio 1993 al 24 novembre 1993.

Istanza aziendale presentata il 22 giugno 1993 con decorrenza 25 maggio 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 7 febbraio 1994;

2) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 30 novembre 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 17 dicembre 1993 con effetto dal 25 novembre 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Fiore, con sede in Napoli e unità di S. Nicola la Strada (Caserta), per il periodo dal 25 novembre 1993 al 31 dicembre 1993.

Istanza aziendale presentata il 21 dicembre 1993 con decorrenza 25 novembre 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 7 febbraio 1994;

3) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 30 novembre 1993 che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 17 dicembre 1993 con effetto dal 1° marzo 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Fiore, con sede in Napoli e unità di Ercolano (Napoli), per il periodo dal 1° settembre 1993 al 31 dicembre 1993.

Istanza aziendale presentata il 22 giugno 1993 con decorrenza 1° settembre 1993.

Parere U.R.L.M.O.: acquisito in data 7 febbraio 1994.

4) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 20 marzo 1993 che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 14 aprile 1993 con effetto dall'8 febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Nuova Imballplast, con sede in Napoli e unità di Napoli, per il periodo dall'8 agosto 1993 al 30 settembre 1993.

Istanza aziendale presentata il 24 settembre 1993 con decorrenza 8 agosto 1993.

Parere U.R.L.M.O.: acquisito in data 30 dicembre 1993.

5) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 21 settembre 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 6 ottobre 1993 con effetto dal 16 marzo 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

Ditta Tecno Termica, con sede in Cellole (Caserta) e unità di Sessa Aurunca (Caserta), per il periodo dal 16 settembre 1992 al 30 novembre 1992.

Istanza aziendale presentata l'11 settembre 1992 con decorrenza 16 settembre 1992.

Parere U.R.L.M.O.: acquisito in data 26 novembre 1992.

6) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 3 agosto 1993 che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 20 settembre 1993 con effetto dal 2 novembre 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

Ditta Acanfora Gennaro, con sede in Scafati (Salerno) e unità di Scafati (Salerno), per il periodo dal 2 maggio 1993 al 1° novembre 1993.

Istanza aziendale presentata il 22 giugno 1993 con decorrenza 2 maggio 1993.

Parere U.R.L.M.O.: acquisito in data 29 gennaio 1994.

7) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 30 novembre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 17 dicembre 1993 con effetto dall'11 gennaio 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Calzaturificio Stema, con sede in Napoli e unità di Mugnano di Napoli (Napoli), per il periodo dall'11 luglio 1993 al 10 gennaio 1994.

Istanza aziendale presentata il 9 luglio 1993 con decorrenza 11 luglio 1993.

Parere U.R.L.M.O.: acquisito in data 24 gennaio 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

8) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 30 novembre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 17 dicembre 1993 con effetto dal 3 maggio 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Tecnomeria del sud, con sede in Napoli e unità di Casoria (Napoli), per il periodo dal 4 novembre 1993 al 3 maggio 1994.

Istanza aziendale presentata il 2 dicembre 1993 con decorrenza 4 novembre 1993.

Parere U.R.L.M.O.: acquisito in data 7 febbraio 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

Con decreto ministeriale 23 febbraio 1994:

1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 giugno 1992 che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 25 giugno 1992 con effetto dal 7 ottobre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Sasa, con sede in Roma e unità di Frattamaggiore (Napoli) e Roma, per il periodo dal 5 aprile 1993 al 4 ottobre 1993.

Istanza aziendale presentata il 20 maggio 1993 con decorrenza 5 aprile 1993.

Parere U.R.L.M.O.: acquisito in data 17 luglio 1993.

Contributo addizionale: no - amministrazione controllata dal 17 luglio 1993.

2) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993 è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 22 settembre 1992 con effetto dal 25 novembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.c.a.r.l. Consorzio agrario provinciale di Viterbo, con sede in Viterbo e unità di Viterbo, per il periodo dal 25 maggio 1993 al 24 novembre 1993.

Istanza aziendale presentata il 20 maggio 1993 con decorrenza 25 maggio 1993.

Parere U.R.L.M.O.: acquisito in data 17 luglio 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

3) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 agosto 1992 che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 22 settembre 1992 con effetto dal 2 gennaio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Elcat sud, con sede in Pofi (Frosinone) e unità di Pofi (Frosinone), per il periodo dal 29 giugno 1993 al 28 dicembre 1993.

Istanza aziendale presentata il 20 luglio 1993 con decorrenza 3 luglio 1993.

Parere U.R.L.M.O.: acquisito in data 25 novembre 1993.

4) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 agosto 1992 che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 22 settembre 1992 con effetto dal 2 gennaio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Elcat sud, con sede in Pofi (Frosinone) e unità di Pofi (Frosinone), per il periodo dal 28 dicembre 1993 al 31 dicembre 1993.

Istanza aziendale presentata il 20 luglio 1993 con decorrenza 28 dicembre 1993.

Parere U.R.L.M.O.: acquisito in data 25 novembre 1993.

5) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 13 ottobre 1993 che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 9 novembre 1993 con effetto dal 1° ottobre 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.c.p.a. Ifap Iri, con sede in Roma e unità di Milano, Genova, Roma, Trieste, Taranto, Terni e Napoli, per il periodo dal 1° aprile 1993 al 30 settembre 1993.

Istanza aziendale presentata il 22 aprile 1993 con decorrenza 1° aprile 1993.

Parere U.R.L.M.O.: acquisito in data 17 gennaio 1994.

6) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 19 ottobre 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 9 novembre 1993 con effetto dal 26 ottobre 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. S.P.I. - Società per la pubblicità in Italia, con sede in Roma e unità di Bari, Bologna, Caserta, Firenze, Lecce, Milano, Napoli, Roma e Torino, per il periodo dal 26 aprile 1993 al 25 ottobre 1993.

Istanza aziendale presentata il 22 giugno 1993 con decorrenza 26 aprile 1993.

Parere U.R.L.M.O acquisito in data 2 dicembre 1993;

7) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 19 ottobre 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 9 novembre 1993 con effetto dal 2 novembre 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. S.P.I. - Società per la pubblicità in Italia, con sede in Roma e unità di Como, per il periodo dal 2 maggio 1993 al 31 ottobre 1993.

Istanza aziendale presentata il 22 giugno 1993 con decorrenza 2 maggio 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 2 dicembre 1993;

8) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 19 ottobre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 27 dicembre 1993 con effetto dal 7 dicembre 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. C.A.M., con sede in Pignataro Interamna (Frosinone) e unità di Pignataro Interamna (Frosinone), per il periodo dal 7 giugno 1993 al 6 dicembre 1993.

Istanza aziendale presentata il 23 luglio 1993 con decorrenza 7 giugno 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 9 dicembre 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

9) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 30 novembre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 17 dicembre 1993 con effetto dal 25 gennaio 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Finanziaria saccarifera Italo-Iberica, con sede in Cesena (Forlì) e unità di Latina, per il periodo dal 25 luglio 1993 al 24 gennaio 1994.

Istanza aziendale presentata il 13 agosto 1993 con decorrenza 25 luglio 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 29 ottobre 1993.

94A1765

Provvedimenti concernenti il trattamento speciale di disoccupazione

Con decreto ministeriale 2 marzo 1994, è disposta la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, in favore dei lavoratori licenziati dalle aziende edili operanti nelle aree e nei lavori sottoelencati, per i periodi indicati:

1) Area dei comuni di Genzano e Acerenza (Potenza). — Lavoratori licenziati dall'8 maggio 1992:

comitato tecnico dell'8 febbraio 1994;
periodo dall'8 maggio 1992 al 7 novembre 1992.

2) Area dei comuni di Genzano e Acerenza (Potenza). — Lavoratori licenziati dall'8 maggio 1992:

comitato tecnico dell'8 febbraio 1994;
periodo dall'8 novembre 1992 al 7 maggio 1993.

3) Area dei comuni di Genzano e Acerenza (Potenza). — Lavoratori licenziati dall'8 maggio 1992:

comitato tecnico dell'8 febbraio 1994;
periodo dall'8 maggio 1993 al 7 novembre 1993.

4) Area dei comuni di Genzano e Acerenza (Potenza). — Lavoratori licenziati dall'8 maggio 1992:

comitato tecnico dell'8 febbraio 1994;
periodo dall'8 novembre 1993 al 7 maggio 1994.

5) Area dei comuni di Genzano e Acerenza (Potenza). — Lavoratori licenziati dall'8 maggio 1992:

comitato tecnico dell'8 febbraio 1994;
periodo dall'8 maggio 1994 al 7 agosto 1994.

6) Area del comune di Salerno. — Nuovo stabilimento Italcementi. Lavoratori licenziati dal 31 dicembre 1991:

comitato tecnico dell'8 febbraio 1994;
periodo dal 31 dicembre 1991 al 30 giugno 1992.

7) Area del comune di Salerno. — Nuovo stabilimento Italcementi. Lavoratori licenziati dal 31 dicembre 1991:

comitato tecnico dell'8 febbraio 1994;
periodo dal 1° luglio 1992 al 31 dicembre 1992.

8) Area del comune di Salerno. — Nuovo stabilimento Italcementi. Lavoratori licenziati dal 31 dicembre 1991:

comitato tecnico dell'8 febbraio 1994;
periodo dal 1° gennaio 1993 al 30 giugno 1993.

9) Area del comune di Salerno. — Nuovo stabilimento Italcementi. Lavoratori licenziati dal 31 dicembre 1991:

comitato tecnico dell'8 febbraio 1994;
periodo dal 1° luglio 1993 al 31 dicembre 1993.

10) Area del comune di Salerno. — Nuovo stabilimento Italcementi. Lavoratori licenziati dal 31 dicembre 1991:

comitato tecnico dell'8 febbraio 1994;
periodo dal 1° gennaio 1994 al 31 marzo 1994.

11) Area del comune di Vallo di Diano (Salerno). — Lavoratori di normalizzazione ed integrazione dei sistemi acquedottistici e di bonifica nell'area del Vallo di Diano (Salerno). Lavoratori licenziati dal 6 giugno 1992:

comitato tecnico dell'8 febbraio 1994;
periodo dal 6 giugno 1992 al 5 dicembre 1992.

12) Area del comune di Vallo di Diano (Salerno). — Lavoratori di normalizzazione ed integrazione dei sistemi acquedottistici e di bonifica nell'area del Vallo di Diano (Salerno). Lavoratori licenziati dal 6 giugno 1992:

comitato tecnico dell'8 febbraio 1994;
periodo dal 6 dicembre 1992 al 5 giugno 1993.

13) Area del comune di Vallo di Diano (Salerno). — Lavoratori di normalizzazione ed integrazione dei sistemi acquedottistici e di bonifica nell'area del Vallo di Diano (Salerno). Lavoratori licenziati dal 6 giugno 1992:

comitato tecnico dell'8 febbraio 1994;
periodo dal 6 giugno 1993 al 5 dicembre 1993.

14) Area del comune di Vallo di Diano (Salerno). — Lavoratori di normalizzazione ed integrazione dei sistemi acquedottistici e di bonifica nell'area del Vallo di Diano (Salerno). Lavoratori licenziati dal 6 giugno 1992:

comitato tecnico dell'8 febbraio 1994;
periodo dal 6 dicembre 1993 al 5 giugno 1994.

15) Area del comune di Vallo di Diano (Salerno). — Lavoratori di normalizzazione ed integrazione dei sistemi acquedottistici e di bonifica nell'areza del Vallo di Diano (Salerno). Lavoratori licenziati dal 6 giugno 1992:

comitato tecnico dell'8 febbraio 1994;
periodo dal 6 giugno 1994 al 5 settembre 1994.

16) Area del comune di Salerno. — Realizzazione del centro servizi II.DD. Lavoratori licenziati dal 21 febbraio 1992:

comitato tecnico dell'8 febbraio 1994;
periodo dal 21 febbraio 1992 al 20 agosto 1992.

17) Area del comune di Salerno. — Realizzazione del centro servizi II.DD. Lavoratori licenziati dal 21 febbraio 1992:

comitato tecnico dell'8 febbraio 1994;
periodo dal 21 agosto 1992 al 20 febbraio 1993.

18) Area del comune di Salerno. — Realizzazione del centro servizi II.DD. Lavoratori licenziati dal 21 febbraio 1992:

comitato tecnico dell'8 febbraio 1994;
periodo dal 21 febbraio 1993 al 20 agosto 1993.

19) Area del comune di Salerno — Realizzazione del centro servizi II DD. Lavoratori licenziati dal 21 febbraio 1992:

comitato tecnico dell'8 febbraio 1994,
periodo dal 21 agosto 1993 al 20 febbraio 1994.

20) Area del comune di Salerno — Realizzazione del centro servizi II DD. Lavoratori licenziati dal 21 febbraio 1992:

comitato tecnico dell'8 febbraio 1994,
periodo dal 21 febbraio 1994 al 20 maggio 1994.

21) Area del comune di Buccino (Salerno) — Lavori di infrastrutturazione dell'area industrializzata di Buccino (Salerno). Lavoratori licenziati dal 6 maggio 1992:

comitato tecnico dell'8 febbraio 1994,
periodo dal 6 maggio 1992 al 5 novembre 1992.

22) Area del comune di Buccino (Salerno) — Lavori di infrastrutturazione dell'area industrializzata di Buccino (Salerno). Lavoratori licenziati dal 6 maggio 1992:

comitato tecnico dell'8 febbraio 1994,
periodo dal 6 novembre 1992 al 5 maggio 1993.

23) Area del comune di Buccino (Salerno) — Lavori di infrastrutturazione dell'area industrializzata di Buccino (Salerno). Lavoratori licenziati dal 6 maggio 1992:

comitato tecnico dell'8 febbraio 1994,
periodo dal 6 maggio 1993 al 5 novembre 1993.

24) Area del comune di Buccino (Salerno) — Lavori di infrastrutturazione dell'area industrializzata di Buccino (Salerno). Lavoratori licenziati dal 6 maggio 1992:

comitato tecnico dell'8 febbraio 1994,
periodo dal 6 novembre 1993 al 5 maggio 1994.

25) Area del comune di Buccino (Salerno) — Lavori di infrastrutturazione dell'area industrializzata di Buccino (Salerno). Lavoratori licenziati dal 6 maggio 1992:

comitato tecnico dell'8 febbraio 1994,
periodo dal 6 maggio 1994 al 5 agosto 1994.

26) Area del comune di Mazzarino (Caltanissetta) — Lavori di ricostituzione ed ampliamento della capacità del serbatoio Disueri. Lavoratori licenziati dal 2 gennaio 1992:

comitato tecnico dell'8 febbraio 1994,
periodo dal 2 gennaio 1992 al 1° luglio 1992.

27) Area del comune di Mazzarino (Caltanissetta) — Lavori di ricostituzione ed ampliamento della capacità del serbatoio Disueri. Lavoratori licenziati dal 2 gennaio 1992:

comitato tecnico dell'8 febbraio 1994,
periodo dal 2 luglio 1992 al 1° gennaio 1993.

28) Area del comune di Mazzarino (Caltanissetta) — Lavori di ricostituzione ed ampliamento della capacità del serbatoio Disueri. Lavoratori licenziati dal 2 gennaio 1992:

comitato tecnico dell'8 febbraio 1994,
periodo dal 2 gennaio 1993 al 1° luglio 1993.

29) Area del comune di Mazzarino (Caltanissetta) — Lavori di ricostituzione ed ampliamento della capacità del serbatoio Disueri. Lavoratori licenziati dal 2 gennaio 1992:

comitato tecnico dell'8 febbraio 1994,
periodo dal 2 luglio 1993 al 1° gennaio 1994.

30) Area del comune di Mazzarino (Caltanissetta) — Lavori di ricostituzione ed ampliamento della capacità del serbatoio Disueri. Lavoratori licenziati dal 2 gennaio 1992:

comitato tecnico dell'8 febbraio 1994,
periodo dal 2 gennaio 1994 al 1° aprile 1994.

94A1784

Ammissione dei lavoratori dipendenti dalla società cooperativa a responsabilità limitata Società consortile Vittoria, con sede in Ragusa e unità di Vittoria, al trattamento ordinario di integrazione salariale.

Con decreto ministeriale 23 febbraio 1994, in favore dei lavoratori, sospesi a decorrere dal 26 agosto 1991, dipendenti della S.c. a r.l. Società consortile Vittoria, con sede in Ragusa e unità di Vittoria (Ragusa), impegnata nei lavori di ristrutturazione dell'ospedale civile di Vittoria (Ragusa), è autorizzata la corresponsione del trattamento ordinario di integrazione salariale dal 26 novembre 1991 al 19 giugno 1992.

94A1785

UNIVERSITÀ DI UDINE

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso l'Università degli studi di Udine è vacante un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia, per la disciplina sottospecificata, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di economia:

marketing internazionale (un posto).

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare la propria domanda direttamente al preside della facoltà interessata, entro il termine perentorio di trenta giorni che decorre dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

94A1790

Vacanze di due posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso l'Università degli studi di Udine sono vacanti due posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di economia:

finanza aziendale;
economia degli intermediari finanziari.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare la propria domanda direttamente al preside della facoltà interessata, entro il termine perentorio di trenta giorni che decorre dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

94A1791

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Avviso relativo al comunicato del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali recante: «Provvedimenti concernenti le varietà agrarie». (Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 48 del 28 febbraio 1994)

Nel comunicato citato in epigrafe, alla pag. 62 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, nella prima colonna, al diciottesimo rigo, dove è scritto. «Frumento *duro* - da: Arianna a: Lui», leggasi: «Frumento *tenero* - da: Arianna a: Lui».

94A1792

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

- **CHIETI**
  Libreria PIROLA MAGGIOLI
  di De Luca
  Via A Herio, 21
- **PESCARA**
  Libreria COSTANTINI
  Corso V Emanuele, 146
  Libreria dell UNIVERSITA
  di Lidia Cornacchia
  Via Galilei, angolo via Gramsci

BASILICATA

- **MATERA**
  Cartolibreria
  Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
  Via delle Beccherie, 69
- **POTENZA**
  Ed Libr PAGGI DORA ROSA
  Via Pretoria

CALABRIA

- **CATANZARO**
  Libreria G MAURO
  Corso Mazzini, 89
- **COSENZA**
  Libreria DOMUS
  Via Monte Santo
- **PALMI (Reggio Calabria)**
  Libreria BARONE PASQUALE
  Via Roma, 31
- **REGGIO CALABRIA**
  Libreria PIROLA MAGGIOLI
  di Fiorelli E
  Via Buozzi 23
- **SOVERATO (Catanzaro)**
  Rivendita generi Monopolio
  LEOPOLDO MICO
  Corso Umberto 144

CAMPANIA

- **ANGRI (Salerno)**
  Libreria AMATO ANTONIO
  Via dei Goti, 4
- **AVELLINO**
  Libreria CESA
  Via G Nappi, 47
- **BENEVENTO**
  Libreria MASONE NICOLA
  Viale dei Rettori, 71
- **CASERTA**
  Libreria CROCE
  Piazza Dante
- **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
  Libreria RONDINELLA
  Corso Umberto I, 253
- **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
  Libreria MATTERA
- **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
  Libreria CRISCUOLO
  Traversa Nobile ang via S Matteo, 51
- **SALERNO**
  Libreria ATHENA S a s
  Piazza S Francesco, 66

EMILIA-ROMAGNA

- **ARGENTA (Ferrara)**
  C S P - Centro Servizi Polivalente S r l
  Via Matteotti, 36/B
- **FORLÌ**
  Libreria CAPPELLI
  Corso della Repubblica 54
  Libreria MODERNA
  Corso A Diaz, 2/F
- **MODENA**
  Libreria LA GOLIARDICA
  Via Emilia Centro, 210
- **PARMA**
  Libreria FIACCADORI
  Via al Duomo
- **PIACENZA**
  Tip DEL MAINO
  Via IV Novembre, 160
- **REGGIO EMILIA**
  Cartolibreria MODERNA - S c a r l
  Via Farini, 1/M
- **RIMINI (Forlì)**
  Libreria DEL PROFESSIONISTA
  di Giorgi Egidio
  Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

- **GORIZIA**
  Libreria ANTONINI
  Via Mazzini 16
- **PORDENONE**
  Libreria MINERVA
  Piazza XX Settembre
- **TRIESTE**
  Libreria ITALO SVEVO
  Corso Italia 9/F
  Libreria TERGESTE S a s
  Piazza della Borsa, 15

- **UDINE**
  Cartolibreria UNIVERSITAS
  Via Pracchiuso, 19
  Libreria BENEDETTI
  Via Mercatovecchio 13
  Libreria TARANTOLA
  Via V Veneto, 20

LAZIO

- **APRILIA (Latina)**
  Ed BATTAGLIA GIORGIA
  Via Mascagni
- **FROSINONE**
  Cartolibreria LE MUSE
  Via Marittima, 15
- **LATINA**
  Libreria LA FORENSE
  Via dello Statuto, 28/30
- **LAVINIO (Roma)**
  Edicola di CIANFANELLI A & C
  Piazza del Consorzio, 7
- **RIETI**
  Libreria CENTRALE
  Piazza V Emanuele, 8
- **ROMA**
  Libreria DEI CONGRESSI
  Viale Civiltà del Lavoro, 124
  L E G - Libreria Economico Giuridica
  Via Santa Maria Maggiore, 121
  Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
  Via Raffaele Garofalo, 33
  Libreria GABRIELE MARIA GRAZIA
  c/o Chiosco Pretura di Roma
  Piazzale Clodio
- **SORA (Frosinone)**
  Libreria DI MICCO UMBERTO
  Via E Zincone, 28
- **TIVOLI (Roma)**
  Cartolibreria MANNELLI
  di Rosarita Sabatini
  Viale Mannelli, 10
- **TUSCANIA (Viterbo)**
  Cartolibreria MANCINI DUILIO
  Viale Trieste
- **VITERBO**
  Libreria AR di Massi Rossana e C
  Palazzo Uffici Finanziari
  Località Pietrare

LIGURIA

- **IMPERIA**
  Libreria ORLICH
  Via Amendola, 25
- **LA SPEZIA**
  Libreria CENTRALE
  Via Colli, 5
- **SAVONA**
  Libreria IL LEGGIO
  Via Montenotte 36/R

LOMBARDIA

- **ARESE (Milano)**
  Cartolibreria GRAN PARADISO
  Via Valera, 23
- **BERGAMO**
  Libreria LORENZELLI
  Viale Papa Giovanni XXIII, 74
- **BRESCIA**
  Libreria QUERINIANA
  Via Trieste, 13
- **COMO**
  Libreria NANI
  Via Cairoli, 14
- **CREMONA**
  Libreria DEL CONVEGNO
  Corso Campi, 72
- **MANTOVA**
  Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
  di M Di Pellegrini e D Ebbi S n c
  Corso Umberto I, 32
- **PAVIA**
  GARZANTI Libreria internazionale
  Palazzo Università
  Libreria TICINUM
  Corso Mazzini, 2/C
- **SONDRIO**
  Libreria ALESSO
  Via dei Caimi, 14
- **VARESE**
  Libreria PIROLA
  Via Albuzzi, 8
  Libreria PONTIGGIA e C
  Corso Moro, 3

MARCHE

- **ANCONA**
  Libreria FOGOLA
  Piazza Cavour, 4/5
- **ASCOLI PICENO**
  Libreria MASSIMI
  Corso V Emanuele, 23
  Libreria PROPERI
  Corso Mazzini, 188
- **MACERATA**
  Libreria SANTUCCI ROSINA
  Piazza Annessione 1
  Libreria TOMASSETTI
  Corso della Repubblica, 11
- **PESARO**
  LA TECNOGRAFICA
  di Mattioli Giuseppe
  Via Mameli 80/82

MOLISE

- **CAMPOBASSO**
  Libreria DI E M
  Via Capriglione, 42 44
- **ISERNIA**
  Libreria PATRIARCA
  Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

- **ALESSANDRIA**
  Libreria BERTOLOTTI
  Corso Roma 122
  Libreria BOFFI
  Via dei Martiri 31
- **ALBA (Cuneo)**
  Casa Editrice ICAP
  Via Vittorio Emanuele, 19
- **ASTI**
  Libreria BORELLI TRE RE
  Corso Alfieri, 364
- **BIELLA (Vercelli)**
  Libreria GIOVANNACCI
  Via Italia, 6
- **CUNEO**
  Casa Editrice ICAP
  Piazza D Galimberti, 10
- **TORINO**
  Casa Editrice ICAP
  Via Monte di Pietà 20

PUGLIA

- **ALTAMURA (Bari)**
  JOLLY CART di Lorusso A & C
  Corso V Emanuele, 65
- **BARI**
  Libreria FRATELLI LATERZA
  Via Crisanzio, 16
- **BRINDISI**
  Libreria PIAZZO
  Piazza Vittoria 4
- **CORATO (Bari)**
  Libreria GIUSEPPE GALISE
  Piazza G Matteotti, 9
- **FOGGIA**
  Libreria PATIERNO
  Portici Via Dante, 21
- **LECCE**
  Libreria MILELLA
  di Lecce Spazio Vivo
  Via M Di Pietro, 28
- **MANFREDONIA (Foggia)**
  IL PAPIRO - Rivendita giornali
  Corso Manfredi, 126
- **TARANTO**
  Libreria FUMAROLA
  Corso Italia 229

SARDEGNA

- **ALGHERO (Sassari)**
  Libreria LOBRANO
  Via Sassari, 65
- **CAGLIARI**
  Libreria DESSI
  Corso V Emanuele, 30/32
- **NUORO**
  Libreria DELLE PROFESSIONI
  Via Manzoni, 45/47
- **ORISTANO**
  Libreria SANNA GIUSEPPE
  Via del Ricovero, 70
- **SASSARI**
  MESSAGGERIE SARDE
  Piazza Castello, 10

SICILIA

- **CALTANISSETTA**
  Libreria SCIASCIA
  Corso Umberto I, 36
- **CATANIA**
  ENRICO ARLIA
  Rappresentanze editoriali
  Via V Emanuele, 62
  Libreria GARGIULO
  Via F Riso, 56/58
  Libreria LA PAGLIA
  Via Etnea, 393/395
- **ENNA**
  Libreria BUSCEMI G B
  Piazza V Emanuele
- **FAVARA (Agrigento)**
  Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
  Via Roma, 60
- **MESSINA**
  Libreria PIROLA
  Corso Cavour, 47
- **PALERMO**
  Libreria FLACCOVIO DARIO
  Via Ausonia, 70/74
  Libreria FLACCOVIO LICAF
  Piazza Don Bosco 3
  Libreria FLACCOVIO S F
  Piazza V E Orlando, 15/16
- **RAGUSA**
  Libreria E GIGLIO
  Via IV Novembre 39
- **SIRACUSA**
  Libreria CASA DEL LIBRO
  Via Maestranza, 22
- **TRAPANI**
  Libreria LO BUE
  Via Cassio Cortese 8

TOSCANA

- **AREZZO**
  Libreria PELLEGRINI
  Via Cavour, 42
- **FIRENZE**
  Libreria MARZOCCO
  Via de' Martelli 22 R
- **GROSSETO**
  Libreria SIGNORELLI
  Corso Carducci 9
- **LIVORNO**
  Libreria AMEDEO NUOVA
  di Quilici Irma & C S n c
  Corso Amedeo, 23/27
- **LUCCA**
  Editrice BARONI
  di De Mori Rosa s a s
  Via S Paolino, 45/47
  Libreria Prof le SESTANTE
  Via Montanara 9
- **MASSA**
  GESTIONE LIBRERIE
  Piazza Garibaldi, 8
- **PISA**
  Libreria VALLERINI
  Via dei Mille, 13
- **PISTOIA**
  Libreria TURELLI
  Via Macallè, 37
- **SIENA**
  Libreria TICCI
  Via delle Terme 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

- **BOLZANO**
  Libreria EUROPA
  Corso Italia 6
- **TRENTO**
  Libreria DISERTORI
  Via Diaz, 11

UMBRIA

- **FOLIGNO (Perugia)**
  Libreria LUNA di Verri e Bibi s n c
  Via Gramsci, 41
- **PERUGIA**
  Libreria SIMONELLI
  Corso Vannucci, 82
- **TERNI**
  Libreria ALTEROCCA
  Corso Tacito, 29

VENETO

- **PADOVA**
  Libreria DRAGHI - RANDI
  Via Cavour, 17
- **ROVIGO**
  Libreria PAVANELLO
  Piazza V Emanuele, 2
- **TREVISO**
  Libreria CANOVA
  Via Calmaggiore, 31
- **VENEZIA**
  Libreria GOLDONI
  San Marco 4742/43
  Calle dei Fabri
- **VERONA**
  Libreria GHELFI & BARBATO
  Via Mazzini, 21
  Libreria GIURIDICA
  Via della Costa, 5
- **VICENZA**
  Libreria GALLA
  Corso A Palladio, 41/43

CANONI DI ABBONAMENTO - 1994

CANONI ABBONAMENTO	ITALIA	ESTERO
Annuale	L. 336.000	L. 672.000
Semestrale	L. 205.000	L. 410.000

	ITALIA	ESTERO
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni sedici pagine o frazione	L. 1.450	L. 2.900

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato a: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Roma; sul retro deve essere indicata la causale nonché il codice fiscale o il numero di partita IVA dell'abbonato.

La richiesta di rinvio dei fascicoli non recapitati deve pervenire all'Istituto entro 30 giorni dalla data di pubblicazione. La richiesta deve specificare nominativo, indirizzo e numero di abbonamento.

INSERZIONI - 1994

La pubblicazione dell'inserzione nella *Gazzetta Ufficiale* è prevista il 6° giorno feriale successivo a quello del ricevimento da parte dell'Ufficio inserzioni.

Per la «Convocazione di assemblea» e per gli «Avvisi d'asta» è necessario che la richiesta di inserzione pervenga all'Ufficio almeno 23 giorni di calendario prima della data fissata per la convocazione di assemblea o per la data dell'asta.

Gli avvisi da inserire nel Bollettino estrazione titoli (Supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale*) saranno pubblicati alla fine della decade mensile successiva a quella relativa alla data di presentazione.

L'importo delle inserzioni inoltrate per posta deve essere versato sul conto corrente postale n. 387001 - intestato a: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Roma, indicando a tergo del certificato di allibramento la causale del versamento. L'Istituto non risponde dei ritardi causati dall'omissione di tale indicazione.

MODALITÀ

I testi delle inserzioni devono essere redatti su carta da bollo. Nei casi in cui, in forza di legge, è prevista l'esenzione dalla tassa di bollo, deve essere utilizzata la carta uso bollo.

Nei prospetti ed elenchi contenenti numeri (costituiti da una o più cifre), questi devono seguire l'ordine progressivo in senso orizzontale e, per esigenze tipografiche, ogni riga può contenere un massimo di sei numeri.

Le inserzioni, a norma delle vigenti disposizioni di legge in materia, devono riportare la firma leggibile del responsabile della richiesta; il nominativo e la qualifica del firmatario devono essere trascritti a macchina o comunque con carattere stampatello.

Tutti gli avvisi devono indicare le generalità ed il preciso indirizzo del richiedente, nonché il codice fiscale o il numero di partita IVA.

Qualora l'inserzione venga presentata per la pubblicazione da un incaricato diverso dal firmatario, è necessaria delega scritta rilasciata dallo stesso e il delegato deve esibire documento personale valido.

Per gli avvisi giudiziari, è necessario che il relativo testo sia accompagnato da copia del provvedimento emesso dall'Autorità competente; tale adempimento non è indispensabile per gli avvisi già vistati dalla predetta autorità.

Per ogni inserzione viene rilasciata regolare fattura. Quale giustificativo dell'inserzione viene inviata per posta ordinaria una copia della *Gazzetta Ufficiale* nella quale è riportata l'inserzione richiesta.

Qualora il richiedente desiderasse ricevere il giustificativo a mezzo lettera raccomandata-espresso, devono essere versate ulteriori L. 8.000 per spese postali.

TARIFFE (*)

ANNUNZI COMMERCIALI

Testata	(Riferita alla sola intestazione dell'inserzionista: ragione sociale, indirizzo, capitale sociale, partita IVA, ecc). Diritto fisso per il massimo di tre righe	L. 102.000
Testo:	per ogni riga o frazione di riga	L. 34.000

ANNUNZI GIUDIZIARI

Testata	(Riferita alla sola tipologia dell'inserzione: ammortamento titoli, notifiche per pubblici proclami, cambiamento di nome e cognome, ecc.). Diritto fisso per il massimo di due righe	L. 27.000
Testo:	per ogni riga o frazione di riga	L. 13.500

(*) Nei prezzi indicati è compresa l'IVA 19%

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1994

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1994
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1994 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1994

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo	Descrizione		Prezzo
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
	- annuale	L.	**357.000**
	- semestrale	L.	**195.500**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
	- annuale	L.	**65.500**
	- semestrale	L.	**46.000**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
	- annuale	L.	**200.000**
	- semestrale	L.	**109.000**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
	- annuale	L.	**65.000**
	- semestrale	L.	**45.500**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	- annuale	L.	**199.500**
	- semestrale	L.	**108.500**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	- annuale	L.	**687.000**
	- semestrale	L.	**379.000**

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1994.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	**1.300**
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.300**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	**2.550**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.300**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.400**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.400**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	**124.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.400**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	**81.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	**7.350**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1994
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L.	**1.300.000**
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L.	**1.500**
per ogni 96 pagine successive	L.	**1.500**
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L.	**4.000**

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	**336.000**
Abbonamento semestrale	L.	**205.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.450**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

* 4 1 1 1 0 0 0 6 3 0 9 4 *

L. 1.300